



UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI ASTI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ai sensi dell'art.17 comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/08 come modificato dal d.lgs. 106/09

eurotre srl
via San Secondo, 11 - 10128 Torino
info@eurotresrl.com



SOMMARIO

SEZIONE 1

- DATI GENERALI
- ADDETTI ALLA SICUREZZA

SEZIONE 2

- CONTENUTI MINIMI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ATTIVITA' SVOLTE
- RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- SORVEGLIANZA SANITARIA
- CONTROLLO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
- PREVENZIONE INCENDI
- PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
- REGISTRO DEGLI INFORTUNI
- DOCUMENTAZIONE
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)
- MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
- PORTALE ON LINE PER LA SICUREZZA A SCUOLA
- CRITERI SEGUITI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- LAVORATORI E RELATIVE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
- PIANO DI FORMAZIONE , INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
- REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SEZIONE 3

- IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEL COMPLESSO DELL'ATTIVITA'

SEZIONE 4

- IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI PER CIASCUNA UNITA' OPERATIVA

sezione 1

- DATI GENERALI**
- ADDETTI ALLA SICUREZZA**



eurotre srl

1.1 DATI GENERALI

	UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI ASTI	
INDIRIZZO SEDE:	Indirizzo	Piazza Alfieri, 30
	CAP	14100
	Città	Asti
	Provincia	AT
	Telefono	0141/537911
	Fax	0141/537938
	Email	usp.at@istruzione.it
	C.F.	80005320058

L'UST è un ufficio di ambito provinciale dell'USR del Piemonte, emanazione territoriale del M.I.U.R..
L'Amministrazione provinciale è proprietaria dell'edificio sede dell'UST. Il proprietario predispone, attraverso scelte autonome, la manutenzione e tutto ciò che riguarda interventi edili, impiantistici e di sicurezza, scelte di materiali e quant'altro.

1.2 UBICAZIONE E AFFOLLAMENTO

Dati relativi all'a.s. 2015-2016

UNITA' OPERATIVA 1:

Indirizzo:	Piazza Alfieri, 30	CAP 14100	Città Asti	Provincia AT
Ente Proprietario della Struttura:	Provincia di Asti			
	Docenti 2	Collab. scolastici 3		
Affollamento:	Coop. pulizie 0	Amministrativi 12	Altro 1	TOTALE 18

1.3 ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

D.D.L. - DATORE DI LAVORO

Elabora le strategie finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza.

Prof. Franco CALCAGNO

R.S.P.P. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Elabora il piano di sicurezza, propone i piani di informazione e formazione, fornisce l'informativa specifica a tutti i lavoratori sui rischi potenziali a cui sono esposti e sulle misure di prevenzione e protezione.

Arch. Flavio PASCHETTA

MEDICO COMPETENTE

Dott. Dario SCHILLECI

R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Rappresenta i lavoratori sui temi della sicurezza.

In carica dal: 2005

SI NO

RSU

Anno

GIANOTTI CHIARA

SI NO

Formazione ai sensi
del D.M. 16.01.1997

Anno 2015

1.4 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PLESSO

UNITA' OPERATIVA 1 – SEDE

A.S.P.P. - ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elaborano con il R.S.P.P. il piano di sicurezza, propongono piani di informazione e formazione, forniscono l'informativa specifica a tutti i lavoratori sui rischi potenziali a cui sono esposti e sulle misure di prevenzione e protezione.

Nominativo	Formazione ai sensi del D.Lgs. 195/03		Anno
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

ADDETTI ANTINCENDIO

Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei confronti di un'emergenza "incendio".

Nominativo	Formazione ai sensi del D.M. 10/03/98		Anno
BAINO ORNELLA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	2016
BIFULCO MASCOLO LUIGIA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	2016
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei confronti di un'emergenza sanitaria.

Nominativo	Formazione ai sensi del D.M. 388 - 17/07/03		Anno
CORNACCHIONE SANDRA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	2014
BIFULCO MASCOLO LUIGIA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	2016
DOGLIATTI GIUSEPPINA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	2016
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
---	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

1.5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende gli accertamenti preventivi e periodici ai fini della valutazione all' idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 41, c.1: La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

A seguito della valutazione approfondita (e riportata nelle successive Sezioni del presente documento) è emersa la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria per alcuni fattori di rischio, mentre per altri la stessa è comunque consigliabile come misura generale di prevenzione prevista, in quanto esistono condizioni di rischio residuo evidenti.

In particolare, per i collaboratori scolastici (che ne faranno richiesta ai sensi del sopracitato D.Lgs. 81/08, art. 41, c.1 lett. b)) si prevede di consentire l'attivazione della sorveglianza sanitaria riguardo:

- 1) la movimentazione manuale dei carichi (attualmente sotto l'indice di rischio) per i soggetti con eventuali problemi osteoarticolari;
- 2) l'uso di detersivi e detergenti che, pur caratterizzati da un livello di rischio chimico calcolato irrilevante per la salute e basso per la sicurezza, in soggetti ipersuscettibili potrebbero comportare disturbi specifici cutanei e/o respiratori;
- 3) la sinergia di diversi fattori di rischio con livello inferiore all'azione ed eventuale ipersuscettibilità individuale.

Il dettaglio riassuntivo dei casi per cui è attivata la sorveglianza sanitaria è riportato nella seguente tabella:

MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONDIZIONI DI RISCHIO	PERIODICITA'	SORVEGLIANZA SANITARIA	
					Obbligatoria	A richiesta (art.41 c.1, l. b)
Personale Amministrativo	Videoterminale	Art. 176 D.Lgs. 81/08	Utilizzo \geq 20 ore settimanali	Quinquennale Biennale per età \geq 50 anni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Collaboratori Scolastici	Movimentazione manuale dei carichi	Art. 168 D.Lgs. 81/08	Indice di rischio > 0.75; < 1	Indicata dal Medico Competente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Agenti chimici	Art. 229 D.Lgs. 81/08	Rischio "moderato" ("irrilevante per la salute")	Indicata dal Medico Competente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ELENCO DEI LAVORATORI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

Nominativo	Mansione			
ARATO MAURO	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input checked="" type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
BAINO ORNELLA	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input checked="" type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
BERTOLINO CLARA	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input checked="" type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
BIFULCO MASCOLO LUIGIA	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input checked="" type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
CORNACCHIONE SANDRA	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input checked="" type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
DEL MONTE CRISTINA	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input checked="" type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
DOGLIATTI GIUSEPPINA	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input checked="" type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
GADO MARTINA	<input checked="" type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
GIANOTTI CHIARA	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input checked="" type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
SARACCO LAVINIA	<input checked="" type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
---	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
---	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
---	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
---	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
---	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
---	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
---	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
---	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
---	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:
---	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro:

Legenda:
IN = Insegnante
CS = Collaboratore Scolastico
PA = Personale Amministrativo

sezione 2

- INDICAZIONI GENERALI**
- METODOLOGIA DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO**



eurotre srl

2.1 PREMESSA

Il presente documento costituisce una prima elaborazione delle azioni migliorative che riguardano la struttura dei locali, la loro fruibilità, vivibilità e la conformità alle norme antinfortunistiche e igieniche (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.).

In particolare, la stesura del presente documento ha come scopi principali quelli di:

- ottemperare all'art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni, che impone la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la stesura del documento di valutazione dei rischi, da aggiornare periodicamente;
- individuare le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguenti;
- organizzare gli interventi di sicurezza prioritari all'interno della struttura a fronte di situazioni non sufficientemente gestite per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza sul lavoro;
- reperire e gestire in modo organico tutta la documentazione attinente la sicurezza e obbligatoria per legge.

Inoltre verrà valutata la conformità alle norme di prevenzione incendi (D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", D.M. 26 agosto 1992 e D.M. 16 febbraio 1982), alla sicurezza degli impianti (legge 37/2008) nonché al miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere integrato inoltre con il documento di valutazione dei rischi introdotti da ditte o imprese esterne che in modo continuativo o frequente lavorano nell'ambito dell'edificio.

2.2 CONTENUTI MINIMI DEL DVR

Titolo I, capo III, sezione II, art. 28, comma 2 D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09

Per completezza e facilità di lettura si riportano i contenuti minimi del DVR come previsti dal D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09 con l'indicazione delle parti in cui vengono soddisfatte le richieste previste dalla norma.

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

I criteri di valutazione dei rischi sono esplicitati al punto 2.16, la valutazione dei rischi vera e propria è effettuata nella sezione 3 per quanto riguarda i rischi che interessano l'attività nel suo complesso e nella sezione 4 per quanto riguarda le singole unità operative.

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;

Quando necessario le misure di prevenzione e protezione sono indicate all'interno delle sezioni 3 e 4.

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Al termine della sezione 4 di ciascuna unità operativa sono individuate le priorità di intervento.

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

Le procedure sono individuate all'interno della sezione 2, l'organigramma è riportato all'interno della sezione 1.

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

Tali nominativi sono riportati all'interno della sezione 1.

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Per ciascuna tipologia di rischio sono individuati i lavoratori interessati e le azioni da intraprendere incluse le attività di formazione ed addestramento.

2.3 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Titolo I, capo III, sezione III, art. 31/33 D.Lgs. 81/08

- 1. Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unita' produttiva.*
- 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 (si veda nello specifico il punto 2.13 del presente Documento), devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.*
- 3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.*
- 4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.*
- 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.*
[...]
- 8. Nei casi di aziende con più unita' produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.*

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:*
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;*
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.*
- 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.*
- 3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.*

2.4 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Titolo I, art. 2, comma 1, lett. f D.Lgs. 81/08

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è indicato nella sezione 1 del presente documento ed è in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 195/03 e dall'art.32 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09 per quanto concerne i titoli di studio ed il percorso formativo.

2.5 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Titolo I, capo III, sezione III, artt. 2, 37, 47, 50 D.Lgs. 81/08

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Art. 47.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 50.

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva

nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

2.6 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ATTIVITA' SVOLTE

Il datore di lavoro, in collaborazione con il R.S.P.P., provvede a:

1- NOMINARE GLI ADDETTI

- all'emergenza antincendio
- al primo soccorso

Il datore di lavoro dovrà provvedere alla formazione degli Addetti ai sensi del D.Lgs. 195/03, del D.M. 10.03.1998 e del D.M. 17.07.2003 n. 388

2- PROGRAMMARE, ATTUARE E CONTROLLARE LE MISURE DI SICUREZZA IDONEE AL SUPERAMENTO DELLE FASI DI RISCHIO

- misure di prevenzione e abbattimento della propagazione degli incendi
- controllo e manutenzione dei presidi antincendio
- procedure e adempimenti da osservare in caso di incendio
- formazione e informazione del personale

3- GARANTIRE L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE

in particolare riguardo a:

- manipolazione e deposito di materiale infiammabile
- accumulo e scarto di materiali probabilmente o deliberatamente infiammabili
- utilizzo di sistemi a fiamma libera
- disciplina per utilizzo di apparecchiature generanti calore
- disciplina per utilizzo di apparecchiature elettriche
- divieto di fumare (sempre e in qualsiasi tipo di locale o ambiente di lavoro)
- lavori di manutenzione, sgombrò, trasloco, ristrutturazione di locali
- sugli ambienti e le aree non frequentate

4- EFFETTUARE I CONTROLLI E LA PROGRAMMAZIONE DI SORVEGLIANZA

in particolare, riguardo a:

- mantenimento degli ambienti di lavoro in condizioni di igiene e sicurezza
- fruibilità delle vie di fuga
- efficienza delle porte tagliafuoco
- la visibilità della segnaletica di sicurezza e antincendio, anche in caso di presenza di fumo
- sicurezza di tutta l'impiantistica in funzione della rispondenza alle norme previste dalla Legge

5- PROVVEDERE ALLA VERIFICA PERIODICA di:

- Attrezzature fisse e mobili a spegnimento manuale (estintori e naspi)
- Impianti di segnalazione e allarme antincendio
- Impianto di illuminazione di emergenza
- Impianti di allarme, di spegnimento o rilevazione automatica, valvole ed evacuazione dei fumi.

2.7 RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Titolo I, capo III, sezione III, art. 35

1. *Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:*

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;*
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
- c) il medico competente, ove nominato;*
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*

2. *Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:*

- a) il documento di valutazione dei rischi;*
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;*
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;*
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.*

3. *Nel corso della riunione possono essere individuati:*

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;*
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.*

4. *La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.*

5. *Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.*

2.8 SORVEGLIANZA SANITARIA

Titolo I, capo III, sezione V, art. 41 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09

Dall'esito della valutazione del rischio oggetto delle sezioni 3 e 4 emerge la necessità o meno di dotarsi del medico competente con conseguente attivazione della sorveglianza sanitaria. Il Datore di Lavoro può tuttavia nominare il medico competente indipendentemente dalla valutazione del rischio se lo ritiene opportuno.

In alcune attività, come ad esempio l'uso del videoterminale, il superamento della soglia prevista dalla norma prevede invece l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria.

Il nominativo del medico competente, se nominato, è indicato alla sezione 1 del presente documento, sarà cura del Datore di Lavoro verificare la congruità dei titoli e dei requisiti del medico individuato ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09.

Il medico competente collabora inoltre alla valutazione dei rischi, redigendo la relazione relativa alle attività di prevenzione e protezione e il protocollo di sorveglianza sanitaria. Eventuali relazioni di approfondimento redatte dal medico competente su alcuni fattori di rischio costituiscono parte integrante della presente valutazione dei rischi. Il medico competente propone inoltre attività di formazione e informazione, organizzando il servizio di primo soccorso.

Art. 41

2. *La sorveglianza sanitaria comprende:*

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;*
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi*

professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2.9 CONTROLLO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, unitamente al Datore di Lavoro, dispone le seguenti programmazioni all'interno della struttura, per la gestione dell'emergenza:

a) gestione dei rapporti con i servizi pubblici, la lotta antincendio, i sistemi di gestione dell'emergenza, il salvataggio

b) designazione dei lavoratori della squadra antincendio, in relazione alle competenze e alle caratteristiche dell'istituto

c) informazione dei lavoratori in merito alle eventuali esposizioni al pericolo e alle misure da adottare per l'abbattimento del pericolo stesso

d) predisposizione dei programmi di intervento per il piano di evacuazione e per il deflusso delle persone in caso di emergenza

e) coinvolgimento dei lavoratori nelle azioni di abbattimento del pericolo.

Per le disposizioni operative riguardanti la gestione dell'emergenza e il piano di evacuazione degli edifici si vedano i documenti appositamente redatti ed aggiornati.

2.10 PREVENZIONE INCENDI

Per la prevenzione dai rischi di incendio, si tengono in considerazione i seguenti OBIETTIVI PRIMARI:

a) stabilità delle strutture portanti in funzione di un tempo congruo di resistenza per poter consentire il soccorso agli occupanti dei luoghi di lavoro e degli edifici stessi

b) limitazione dei principi di combustione, limitata propagazione e produzione di fuoco e di fumo

c) abbattimento del pericolo di propagazione delle fiamme ai locali contigui

d) incolumità degli occupanti dei locali nel caso di esodo verso luogo sicuro o spazi attrezzati di raccolta

e) sicurezza e basse possibilità di rischio per le squadre di soccorso.

2.11 PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il Datore di Lavoro e gli addetti ai servizi specifici, in collaborazione con il R.S.P.P., hanno predisposto il piano di emergenza ed evacuazione e hanno il compito di occuparsi del suo periodico Aggiornamento.

CONTENUTI DEL PIANO:

1- Procedure che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di incendio

2- Procedure per lo sfollamento da tutti i locali e di tutti i lavoratori

3- Procedure di allertamento dei mezzi di soccorso e dei Vigili del Fuoco

4- Potenzialità dei dispositivi antincendio in dotazione

FATTORI E METODOLOGIE CONSIDERATI NELLA REDAZIONE DEL PIANO:

1- Caratteristiche dei luoghi di lavoro e della distribuzione planimetrica dei locali, dei percorsi e delle vie di fuga

2- Sistemi di allarme

3- Affollamento ipotizzabile all'interno dell'edificio.

4- Lavoratori o persone presenti nell'ambito dell'Istituto esposti a particolari fattori di rischio: disabili ecc.

5- Gli incaricati di coordinare l'attuazione del Piano e assistere i lavoratori e le persone comunque presenti durante lo sfollamento.

6- Formazione del personale.

Il Piano di emergenza ed evacuazione identifica le persone preposte o specificatamente incaricate a sovrintendere

e controllare l'attuazione delle procedure indicando i compiti e le procedure da mettere in atto in caso di emergenza, in particolare:

- a) Doveri del personale di servizio investito di particolari mansioni riferite alla prevenzione incendi;
- b) Doveri del personale a cui sono state affidate specifiche mansioni in caso di incendio e che prevedono specifiche responsabilità;
- c) Provvedimenti per l'addestramento e la formazione del personale sulle procedure in caso di incendio;
- d) Procedura per la chiamata dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco;
- e) Trasmissioni delle informazioni relative ai pericoli e allo sviluppo dell'incendio;
- f) Assistenza e collaborazione nell'ambito delle proprie competenze, durante l'intervento.

Il piano di emergenza include le planimetrie degli edifici indicanti lo stato di fatto e le caratteristiche degli ambienti di lavoro.

Dovranno essere chiaramente indicate ed individuabili:

- distribuzione e destinazione dei locali
- vie di fuga, di esodo e spazi di raccolta esterni
- numero, ubicazione e tipo degli impianti di spegnimento
- ubicazione degli allarmi e delle centraline di controllo
- ubicazione dell'interruttore generale di alimentazione elettrica
- valvole di intercettazione delle reti idriche
- gas e fluidi combustibili
- locali termici o di ventilazione.

ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Tutto il personale partecipa, unitamente alle altre componenti, alle simulazioni di evacuazione. Tali esercitazioni presuppongono l'utilizzo delle vie di fuga così come indicato dall'apposito documento.

Lo sfollamento avviene al momento del lancio del segnale di allarme e si conclude con la verifica della presenza del personale nei centri di raccolta.

Si conduce in modo reale, ma senza esposizione al pericolo dei partecipanti.

Vengono impartite istruzioni specifiche a tutte le componenti per le modalità di evacuazione. Tali norme vengono aggiornate di anno in anno in funzione delle momentanee realtà di affollamento e di distribuzione del personale nei luoghi di lavoro.

Particolare importanza viene data alle istruzioni per i ragazzi e per le classi dei primi anni di corso.

2.12 REGISTRO DEGLI INFORTUNI

L'Istituto è dotato del Registro degli Infortuni ed ha provveduto alla sua vidimazione all'A.S.L. competente per territorio.

2.13 DOCUMENTAZIONE

Ciascun edificio deve essere dotato di una serie di certificazioni e documentazioni che ne garantiscano l'utilizzo in sicurezza e che costituiscono completamento della presente valutazione dei rischi. Si ritiene opportuno che copia di tale documentazione sia conservata presso la sede dell'Istituzione a seguito di trasmissione da parte dell'Ente Proprietario.

La documentazione fondamentale è costituita da:

- o Certificato collaudo statico
- o Certificato Prevenzione Incendi (per edifici con più di 100 utenti)
- o Certificato agibilità
- o Autorizzazione igienico-sanitaria
- o Dichiarazione conformità impianti elettrici (L. 37/08)
- o Copia denuncia impianto di messa a terra
- o Certificazione in merito alla presenza/assenza di amianto

L'Ente Proprietario è tenuto inoltre ad eseguire controlli e verifiche diverse a cadenza variabile a secondo delle norme di riferimento quali:

- o Verifica biennale impianto di messa a terra e contro le scariche atmosferiche
- o Verbale collaudo centrale termica

- Verbale verifica quinquennale impianto di riscaldamento
- Controllo estintori ed altri dispositivi antincendio
- Attrezzature della palestra e giochi esterni
- Acqua potabile
- Ascensori

L'UST sarà a sua volta tenuto a produrre:

- Documento di Valutazione dei Rischi
- Organigramma del sistema sicurezza comprensivo di:
 - Nomina R.S.P.P.
 - Nomina e relativa formazione A.S.P.P.
 - Verbale di elezione e relativa formazione R.L.S.
 - Nomina Medico Competente (se necessario)
 - Nomina e relativa formazione Addetti Antincendio
 - Nomina e relativa formazione Addetti Primo Soccorso
 - Nomina Lavoratori designati a gestione emergenze ed evacuazione
- Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Registro Antincendio e dei controlli Periodici
- Schede di sicurezza prodotti chimici in uso
- Registro Infortuni
- Verbali Riunioni Periodiche
- Verbali Prove di Evacuazione

2.14 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09

Il D.Lgs. 106/09 introduce numerose modifiche al precedente articolato del D.Lgs. 81/08 e semplifica la gestione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). L'art.26 comma 3 e seguenti nella sua versione coordinata attualmente in vigore recita:

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento – omissis- elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture --omissis-- tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui –omissis-- il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il nuovo testo normativo prevede che il DUVRI non sia obbligatorio per servizi di natura intellettuale, fornitura di beni e servizi e lavori di durata non superiore a due giorni. Inoltre quando il datore di lavoro non coincide con il committente, cioè tutte le volte che l'appalto viene affidato non dal Dirigente, spetta alla stazione appaltante la redazione del DUVRI a cui poi si potranno proporre le integrazioni che si ritengono necessarie.

Operativamente le casistiche possibili possono essere le seguenti:

- manutenzione e operazioni di pulizia, quando l'appalto è affidato direttamente dall'UST per lavori di durata superiore ai due giorni occorre redigere a carico dell'UST un DUVRI vero e proprio;
- manutenzione, pulizia e somministrazione pasti, quando l'appalto è affidato direttamente da soggetti diversi

dall'UST il DUVRI deve essere redatto direttamente dall'appaltatore e trasmesso all'UST che può proporre eventuali integrazioni.

Non è prevista la redazione di DUVRI per attività didattiche svolte da personale esterno in quanto rientranti fra le mere prestazioni intellettuali così come per i lavori di manutenzione delle fotocopiatrici, dei computer, delle macchine di distribuzione bevande ecc. purché di durata non superiore ai due giorni.

Nel caso della manutenzione periodica di estintori ed altri presidi antincendio, oltre a chiarire come la redazione dell'eventuale DUVRI sia a carico dell'ente proprietario, la norma ne prevede la non obbligatorietà in quanto si tratta di operazioni di durata sempre inferiore ai due giorni.

Il Datore di Lavoro, in caso di mancato compimento del percorso di redazione del DUVRI, può impedire che abbiano inizio attività all'interno degli edifici.

Di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle attività che richiedono la valutazione dei rischi da interferenza:

- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualunque entità
- Attività di pulizia svolte da personale esterno (Cooperative)
- Attività di preparazione e/o somministrazione dei pasti
- Attività di verifica delle attrezzature antincendio
- Utilizzo di locali da parte di terzi autorizzato direttamente dal Dirigente

2.15 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Art. 30 comma 3 D.Lgs. 81/08

L'adozione di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza è allo stato normativo attuale facoltativo. L'art.30 del D.Lgs. 81/08 ne fissa le caratteristiche.

1. Il modello di organizzazione e di gestione [...] deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

Ritenendo in linea generale utile l'adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) si

provvederà all'approfondimento del tema secondo le seguenti indicazioni:

- Le procedure attualmente già adottate rispondono in larga parte a quanto previsto dalle linee guida UNI-INAIL;
- Nella definizione delle procedure da adottare per la completa applicazione del SGSL si dovrà tener conto delle particolarità dell'attività avendo cura di limitare il più possibile la necessità di produzione di nuovi documenti privilegiando il coinvolgimento del personale in azioni semplici e di evidente efficacia;
- L'applicazione di un SGSL dovrà essere adeguata alla tipologia di rischio medio-bassa caratterizzante l'attività svolta;

Il Dirigente-Datore di Lavoro dispone di un manuale delle procedure di sicurezza da adottare redatto conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro che tiene conto delle specifiche necessità delle attività.

2.16 PORTALE ON LINE PER LA SICUREZZA A SCUOLA

Nello svolgimento dei compiti a lui assegnati dalla norma il Datore di Lavoro-Dirigente si avvale dei contenuti del portale per la sicurezza a scuola disponibile on-line all'indirizzo www.eurotresrl.com/portale.asp dove sono disponibili e costantemente aggiornati:

- Documenti, schede e pubblicazioni per la gestione della sicurezza
- Schede relative ai rischi rilevati per l'informazione dei lavoratori
- Documenti ed indicazioni per la gestione delle interferenze e la redazione di DUVRI
- Documenti per la redazione del piano di emergenza e schede operative per la gestione delle emergenze
- Il manuale delle procedure per la sicurezza secondo un modello di organizzazione e gestione

2.17 CRITERI SEGUITI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente documento di valutazione dei rischi è il risultato di sopralluoghi, segnalazioni, rilevazioni, valutazioni dei rischi che il datore di lavoro ha redatto avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e con la collaborazione del Medico Competente, ove nominato. La stesura della presente valutazione del rischio è avvenuta con i criteri previsti dalla norma UNI 1050/98.

Le fasi seguite per arrivare alla redazione del presente documento sono state:

1 - SOPRALLUOGO E RILEVAZIONE DEI RISCHI (RILEVAZIONE DEI RISCHI FATTA DAL TECNICO, QUALE CONSULENTE ESTERNO PER LA SICUREZZA ED INCARICATO RSPP)

Il tecnico del servizio esterno di consulenza, sensibilizzato dalle informazioni ricevute dal personale, e accompagnato da un referente, ha compiuto un sopralluogo presso la struttura rilevando gli interventi da effettuare.

2 – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Obiettivi della valutazione:

La valutazione dei rischi determina l'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori:

- a) Prevenzione dai rischi professionali o comunque legati all'ambito di lavoro;
- b) Informazione e formazione dei lavoratori;
- c) Organizzazione e mezzi di attuazione.

Funzione primaria di tale analisi è quella di una eliminazione dei rischi o un abbattimento di eventi negativi per la sicurezza e la salute; deve esistere pertanto un controllo degli effetti di rischio con l'obiettivo di eliminarlo in ogni caso possibile.

Articolazione della valutazione:

La valutazione è basata sull'analisi sistematica dell'Istituto, la sua dislocazione e l'analisi degli ambiti di lavoro. Ad essa partecipano tutti i lavoratori interessati, contribuendo a fornire i necessari elementi di valutazione specifica ai responsabili del servizio. Essi inoltre consentono attraverso pareri e giudizi al coordinamento e alla redazione della valutazione dei rischi da parte dei responsabili.

La valutazione pertanto è mediata da una analisi preliminare del datore di lavoro e del responsabile della

sicurezza; quest'ultimo pone a confronto quanto rilevato per valutare il potenziale rischio residuo.

In sede di Valutazione si è pertanto provveduto a:

- Identificare e analizzare i fattori di rischio presenti, suddividendoli tra rischi specifici di ogni singolo plesso e rischi comuni a tutti i plessi.
- Identificare le mansioni interessate dallo specifico fattore di rischio;
- Indicare le misure da realizzare a seguito della valutazione;
- Identificare le competenze

Quest'ultimo punto in particolare è riferito a quanto previsto dall' art. 18, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., inerente il rapporto tra il datore di lavoro e gli enti locali competenti:

«Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.»

Pertanto, il dirigente, quale datore di lavoro, individuato come tale nel D.M. 21 giugno 1996, n. 292, ha la responsabilità di individuare e attuare le opportune misure di prevenzione e protezione.

In forza di quanto stabilito per legge, vengono indicati di pertinenza dell'Ente proprietario dell'immobile tutti i rischi di tipo strutturale e impiantistico.

In base ai dati raccolti sono state valutate l'entità del danno (D) e la probabilità (P) degli effetti e quindi il rischio. Si considera il rischio come una combinazione quali-quantitativa della probabilità o pericolo che avvenga un determinato evento e del danno associato all'accadimento, cioè:

$$R = P \times D$$

I valori di P e D sono stati scelti rispettivamente come da Tabella 1.1 e 1.2.

TABELLA 1.1 – DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITA'		
VALORE DI P	SIGNIFICATO DEL VALORE	CRITERIO DI SCELTA
1	MOLTO IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none">• Il verificarsi del danno è subordinato ad un concatenamento di eventi indipendenti tra loro.• Il verificarsi del danno è creduto impossibile dagli addetti.• Non è mai accaduto nulla di simile.
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none">• Il verificarsi del danno dipende da condizioni "sfortunate".• Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di grande stupore tra gli addetti• Eventi simili si sono verificati molto raramente.
3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none">• Il verificarsi del danno dipende da condizioni non direttamente connesse alla situazione ma possibili.• Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di moderato stupore.• Eventi simili sono già stati riscontrati in letteratura.
4	MOLTO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none">• Il verificarsi del danno dipende da condizioni direttamente connesse alla situazione.• Il verificarsi del danno non provocherebbe alcuna reazione di stupore.• Eventi simili sono già accaduti in azienda o in aziende dello stesso tipo.

TABELLA 1.2 – DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITA'		
VALORE DI D	SIGNIFICATO DEL VALORE	CRITERIO DI SCELTA

1	LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> • Incidente che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili (pochi giorni). • Esposizione cronica che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili (pochi giorni).
2	DI MODESTA ENTITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Incidente che dà luogo a disturbi reversibili (mesi) • Esposizione cronica che dà luogo a disturbi reversibili (mesi).
3	GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> • Incidente con effetti di invalidità permanente parziale o comunque irreversibili. • Esposizione cronica con effetti di invalidità permanente parziale o comunque irreversibili.
4	MOLTO GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> • Incidente con effetti di invalidità totale o mortale. • Esposizione cronica con effetti mortali o totalmente invalidanti.

Per la valutazione del rischio incendio sono state seguite le linee guida dettate dal decreto interministeriale del 10/03/98. In particolare nello spazio "cause del rischio" viene riportata la classe di rischio (alta, media o bassa) come definita nel suddetto decreto.

L'indagine è stata svolta prendendo in considerazione le norme antinfortunistiche inerenti ogni fattore di rischio. In particolare, si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:

Prevenzione degli infortuni sul lavoro	
D.Lgs. 106/09	"Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81	Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)
Legge 3 Agosto 2007, n. 123	Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
Prevenzione delle malattie professionali	
D.Lgs. 2 febbraio 2002, n 25	Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici	
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81	Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)
Individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione	
D.M. 21 giugno 1996, n. 292	Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica istruzione
D.M. 29 settembre 1998, n. 382	Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado
Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 15	Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
C.M. 28 marzo 2001, n. 4	Interpretazione e applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
Sicurezza degli impianti	
Legge 5 marzo 1990, n. 46	Norme per la sicurezza degli impianti
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447	Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.
D.Lgs. 22 gennaio 2008, n.37	Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Segnaletica di sicurezza	
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81	Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)
Norme tecniche relative l'edilizia scolastica	
D.M. 18 dicembre 1975	Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
L. 11 gennaio 1996, n. 23	Norme per l'edilizia scolastica.

Prevenzione incendi	
D.M. 16 febbraio 1982	Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965.
D.M. 26 agosto 1992	Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.
D.M. 10 marzo 1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
D.P.R. 1 agosto 2011 , n. 151	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
Pronto soccorso	
D.M. 15 luglio 2003, n. 388	Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

- Al termine è stilato un piano di sicurezza riportante, per ogni fattore di rischio individuato, le misure previste. La priorità di intervento è basata soprattutto sul livello di rischio associato e sulla difficoltà tecnica di attuazione delle misure previste. Uno schema indicativo di priorità relativo ai rischi evidenziati è riportato di seguito.

Matrice di Valutazione del Rischio

Scala P	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		Scala D			

Valutazione del Rischio R	Rapporto P x D	Azioni
Intervallo di rischio trascurabile o poco significativo	1 – 2	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione, dilazionabili nel tempo medio – lungo
Intervallo di rischio basso	3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel medio termine
Intervallo di rischio medio	4 – 8	Azioni correttive da programmare nel breve termine
Intervallo di rischio alto	9 – 16	Azioni correttive da programmare con urgenza

Per ciascun rischio individuato è definita quindi una tabella riassuntiva.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
------	--------------------	-----------	---	---	---	--	------

<i>Mansione esposta al rischio</i>	<i>Riferimento</i>	<i>Descrizione del rischio specifico</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>x*y</i>		
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	------------	--	--

Per ciascun rischio valutato sono indicate le tipologie di lavoratori interessati. Il punteggio e la colorazione della casella Rischio individua la programmazione delle azioni migliorative / correttive da programmare secondo la tabella soprariportata. All'interno della casella RES. (Responsabilità) è indicato il responsabile delle azioni correttive: Datore di Lavoro (DDL), Ente Proprietario (EP).

Per le azioni correttive di competenza del Datore di Lavoro, le procedure di attuazione sono specificate nelle circolari interne emesse dal Dirigente mentre gli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da realizzare sono individuati, plesso per plesso, negli ASPP, addetti antincendio e primo soccorso indicati nella sezione 1 del presente documento oppure nei collaboratori scolastici, le cui attività specifiche sono esplicitate nel mansionario predisposto dalla struttura.

Per le azioni correttive di competenza dell'Ente Proprietario, il Datore di Lavoro provvederà a richiedere con apposita segnalazione lo specifico intervento correttivo, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, Art. 18, c.3.

La valutazione del rischio si articola in due sezioni di cui la prima (sezione 3) analizza i rischi comuni all'intera attività mentre la seconda (sezione 4) analizza i rischi specifici di ciascuna unità operativa, con un eventuale approfondimento specifico di quanto previsto a titolo più generale nella sezione 3.

2.18 LAVORATORI E RELATIVE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ISTITUZIONE

CCNL attualmente in vigore

Nell'ambito della struttura operano diverse figure con le mansioni di seguito riportate:

AREA	MANSIONE	CODICE MANSIONE	NOTE
PRESIDENZA	DIRIGENTE	DS	
DIDATTICA	INSEGNANTI	IN	Sottogruppi di lavoratori: 1. Personale docente con attività di sola aula; 2. Personale docente con attività di aula e laboratorio; 3. Personale docente con attività sportive; 4. Personale docente con attività di recupero e sostegno per alunni portatori di handicap.
	ALUNNI	AL	Equiparati a lavoratori nei casi previsti dall'art. 2 c. a) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
AMMINISTRATIVA	PERSONALE AMMINISTRATIVO	PA	
AUSILIARIA	COLLABORATORI SCOLASTICI	CS	

DIRIGENTE

Il dirigente è la figura professionale più importante e pertanto rivestita delle maggiori responsabilità; il suo compito è principalmente quello di formalizzare e mantenere rapporti di natura gerarchica con l'amministrazione e di tipo relazionale con gli enti della struttura e con enti esterni. Si occupa inoltre della gestione del servizio onde garantirne in ogni situazione la funzionalità e l'efficienza.

MANSIONI

- coordinamento generale
- rapporti con i lavoratori all'interno della struttura
- rapporti con le strutture e le istituzioni esterne
- garanzia e tutela dei lavoratori (salute, protezione, prevenzione, ecc)

ATTREZZATURA UTILIZZATA:

- Materiale di ufficio (dossier, registri, quaderni, supporti audio e video)
- Strumenti di cancelleria (carta, matite, forbici, pinzatrice)
- Personal computer
- Fotocopiatrice
- Stampanti
- Telefono e fax

INSEGNANTI

Il personale docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dalla struttura, condivide con il Dirigente la responsabilità della linea di insegnamento da adottare.

MANSIONI:

- attività di ufficio/ricerca
- didattica in aule speciali (laboratori, informatica, aule video, ecc.)
- momenti comuni di discussione e confronto
- attività funzionali all'insegnamento quali programmazione, ricerca, aggiornamento e formazione

ATTREZZATURA UTILIZZATA:

- Materiale didattico (libri, quaderni, supporti audio e video)
- Strumenti di cancelleria (carta, matite, colori a tempera, colla, forbici, cutter)
- Personal computer

DIRETTORE / ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Il dirigente amministrativo (D.S.G.A.) organizza, coordina e controlla i servizi amministrativi e contabili.

L'assistente amministrativo si occupa essenzialmente dell'esecuzione operativa delle procedure contabili e di segreteria avvalendosi di strumenti di tipo informatico (videoterminali), della gestione degli archivi, protocollo e biblioteche. L'attività lavorativa prevede un totale di trentasei ore settimanali e si svolge prevalentemente all'interno dei singoli locali dell'edificio ma senza escludere la possibilità di uscite per recarsi in altri siti scolastici o presso altri uffici.

MANSIONI:

- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato
- utilizzo di procedure informatiche
- attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti del personale neo assunto

ATTREZZATURA UTILIZZATA:

- Materiale di ufficio (dossier, registri, quaderni, supporti audio e video)
- Strumenti di cancelleria (carta, matite, forbici, pinzatrice)
- Personal computer
- Fotocopiatrice
- Stampanti
- Telefono e fax

SOSTANZE PERICOLOSE

- Toner

COLLABORATORI SCOLASTICI

Il collaboratore scolastico si occupa dei servizi generali della struttura ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti del pubblico. Inoltre si occupa della pulizia nonché della custodia e sorveglianza dei locali. L'attività lavorativa si svolge prevalentemente all'interno dei singoli locali dell'edificio.

MANSIONI:

- esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.
- addetto ai servizi generali della struttura con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti del pubblico
- addetto alla pulizia dei locali, degli spazi e degli arredi

ATTREZZATURA UTILIZZATA:

- Attrezzi manuali di uso comune (scope, palette per la raccolta, carrelli porta-attrezzatura, secchi, ecc.).
- Scale portatili.

SOSTANZE PERICOLOSE

- Detergenti ed altri prodotti per le pulizie.

2.19 PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36 - 37 D.Lgs. 81/08

INFORMAZIONE

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:*
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;*
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;*
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;*
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.*
- 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:*
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;*
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;*
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.*

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:*
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;*
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.*
- 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:*
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;*
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;*
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.*
- 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.*

Si raccomanda a tal fine di promuovere i concetti di sicurezza anche con gli allievi che sono esposti a tali rischi, poiché secondo il D.M. 382/1998 art. 1 c. 2, gli stessi quando frequentano e utilizzano laboratori appositamente attrezzati sono equiparati a lavoratori e come tali devono essere tutelati.

L'efficacia dell'attività formativa viene verificata in modo indiretto mediante la verifica della pratica giornaliera. La struttura può inoltre ritenere opportuno effettuare verifiche in modo diretto, utilizzando strumenti metodologici, come questionari, schede informative/valutative.

Tali verifiche vengono effettuate dal RSPP.

Le attività di informazione e formazione dei lavoratori sono a carico del Datore di Lavoro e vengono effettuate secondo la seguente programmazione:

INCARICO / MANSIONE	TIPOLOGIA CORSO	MODALITA'	PERIODICITA'	ore	AGGIORNAMENTO FREQUENZA	ore	ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VERIFICA
LAVORATORI	Attività di informazione di tutti i lavoratori di tipo generale	Schede e/o opuscoli informativi (personale docente, ATA, studenti e genitori)	Secondo necessità		Al cambio mansione, all'introduzione di nuove attrezzature o modifiche alle attrezzature utilizzate, modifiche alle modalità operative		datore di lavoro
	Formazione generale e specifica dei lavoratori e dei soggetti di cui all' art. 21, c.1 ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come definita dall'accordo in conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011	Formazione generale in aula o e-learning. Formazione specifica in aula	All'assunzione	4 + 8	Quinquennale	6	datore di lavoro, RSPP
PREPOSTI	Formazione aggiuntiva per preposti così come definiti dall'art. 2, c.1 lett. e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come definita dall'accordo in conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011	In aggiunta al monte ore previsto per i lavoratori. In aula o e-learning	All'assunzione del ruolo di preposto	8	Quinquennale	6	datore di lavoro, RSPP
	Formazione per dirigenti così come definiti dall'art. 2, c.1 lett. d) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come definita dall'accordo in conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011	Formazione in aula o e-learning.	All'assunzione del ruolo di dirigente	16	Quinquennale	6	datore di lavoro, RSPP
R.L.S.	Corso ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		A seguito di nomina	32	Annuale	8	RSU, datore di lavoro, RSPP, agenzie formative accreditate, MPI
A.S.P.P.	Corso ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		A seguito di nomina	28 + 24	Quinquennale	28	datore di lavoro, RSPP, agenzie formative accreditate, MPI
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	Corso primo soccorso ai sensi del DM 388/03		A seguito di nomina	12	Triennale	4	
ADDETTO ANTINCENDIO	Corso ai sensi del D.M. 10/03/98 Rischio MEDIO		A seguito di nomina	8	Non precisata	5	datore di lavoro, VVF
	Accertamento di idoneità tecnica (Allegato X, D.M. 10/03/98)	[Solo per i plessi in cui il numero di persone presenti risulta essere superiore a 300 unità]		-	-	-	

N.B. Le attività di formazione degli addetti e degli RLS saranno proposte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili come previsto dall'art. 6 D.M. 382/98 o utilizzando corsi organizzati a cura e carico del Ministero della Pubblica Istruzione o suoi uffici periferici

2.20 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La documentazione prodotta è frutto di una valutazione dei rischi effettuata direttamente dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del SPP, del rappresentante della sicurezza e di tecnici a seguito dei necessari sopralluoghi nell'edificio. Per quanto non ispezionabile o per eventuali mancanze della presente relazione, derivanti da dichiarazioni parziali, inesatte o mendaci rilasciate in fase di rilievo, si declina ogni eventuale responsabilità.

A seguito delle indicazioni, suggerimenti e obblighi evidenziati per l'eliminazione dei rischi in questo documento, resta a totale discrezione del datore di lavoro individuare, in base alle possibilità economiche e in funzione della gravità dei rischi, una priorità di interventi di bonifica degli stessi, con precedenza per quegli interventi preventivi e/o protettivi legati a situazioni in cui il rischio è più elevato.

Con ciò non si vuol sminuire l'importanza di tutti gli altri interventi descritti nel presente documento.

Qualora le condizioni di esercizio dell'attività dovessero essere modificate nel tempo, sarà necessario aggiornare il presente documento.

Infine, in virtù dell'art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, sarà cura del datore di lavoro provvedere, di concerto con RSPP, SPP, RLS, all'implementazione e/o revisione del presente documento in funzione dell'evoluzione tecnica/organizzativa/gestionale dell'Istituto Scolastico, degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza, del modificarsi delle leggi e delle norme oggi esistenti.

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è stato redatto dal Datore di Lavoro con la collaborazione di eurotre srl e del Medico Competente (ove nominato). Salvo che per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. esso non può essere reso disponibile a terzi, anche parzialmente, né riprodotto e modificato senza la preventiva autorizzazione scritta di eurotre srl

sezione 3

□ VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEL COMPLESSO DELL'ATTIVITA'



eurotre srl

Le indicazioni che seguono riguardano l'insieme dell'attività. Nella successiva sezione 4 potranno essere nuovamente valutati i rischi sotto elencati nello specifico dell'unità operativa analizzata.

STRESS LAVORO-CORRELATO

Titolo I Sezione II art.28 D.Lgs. 81/08



La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, obbligatoria ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 81/08 e s.mi., è stata condotta conformemente all'accordo quadro europeo siglato in data 8 ottobre 2004 dove tale tipologia di rischio è stata definita come di seguito sinteticamente riportato:

- Lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.
- Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.
- Affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori con conseguenti benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso.

DESCRIZIONE DELLO STRESS E DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

- Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.
- L'individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa. Inoltre individui diversi possono reagire diversamente a situazioni simili o lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita.
- Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.
- Lo stress che ha origine fuori dall'ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione etc.

Le attività svolte nell'istituzione (docente, assistente amministrativo, collaboratore scolastico, collaboratore tecnico) espongono al potenziale rischio di stress lavoro-correlato, dovuto allo stress lavorativo prolungato. Indipendentemente dall'attitudine del singolo il compito del Datore di Lavoro dovrà essere quello di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle migliori condizioni possibili sia dal punto di vista delle caratteristiche del lavoro (carico di lavoro, scadenze pressanti, conflitti ed ambiguità di ruolo, carenza di informazione) che delle caratteristiche organizzative (distribuzione degli spazi, regolamenti operativi).

Particolare attenzione può essere posta inoltre alle dinamiche relazionali che in alcuni casi possono essere origine di stress sia nel rapporto fra colleghi che con allievi e genitori. L'approfondimento di tecniche di comunicazione e modalità relazionali e di mediazione può costituire un intervento utile alla limitazione dei fattori stressogeni.

Da valutare anche l'opportunità di attivare uno sportello psicologico periodico a disposizione dei lavoratori come luogo di analisi della realtà lavorativa attraverso l'ausilio di personale specializzato.

DESCRIZIONE GENERALE DEL METODO

Il metodo e gli strumenti proposti utilizzati hanno tenuto conto di alcuni principi ed indirizzi desunti dalla letteratura sull'argomento e delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18/11/2010

La valutazione si basa sull'applicazione periodica dei seguenti tre strumenti:

- una griglia di raccolta di dati oggettivi, che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni "sentinella", fornisce una fotografia oggettiva della realtà rispetto al tema trattato;
- una check list, che indaga le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo,

- permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di prevenzione e miglioramento;
- un questionario soggettivo sulla percezione della problematica SL-C da somministrare al personale scolastico, solo nel caso in cui la valutazione abbia dato risultato "medio" o "alto" e qualora le misure correttive poste in essere dopo la prima valutazione risultino inefficaci.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA E INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

L'impiego della griglia e della check list si è concluso con l'individuazione dei due punteggi totali, che vanno sommati, ottenendo così il "punteggio finale", da cui si ricava il livello di rischio della situazione analizzata.

La seguente tabella riporta i descrittori dei tre livelli di rischio formalizzati e comprende l'elenco delle azioni che devono essere messe in atto conseguentemente al livello di rischio ottenuto.

BASSO	L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possano determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Ripetere l'intera indagine (griglia + check list) ogni 2 aa.ss, effettuare eventuali interventi migliorativi nelle aree che dovessero essere comunque risultate negative.
MEDIO	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Realizzare gli interventi correttivi rispetto agli indicatori della check list dove è stata valutata una situazione "mediocre" o "cattiva" e ripetere l'intera indagine (griglia + check list) dopo un anno. Se la successiva valutazione non evidenzia un abbassamento del rischio al livello "basso", realizzare la valutazione approfondita e ripetere l'intera indagine (griglia + check list) dopo 1 - 2 aa.ss.
ALTO	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Realizzare gli interventi correttivi rispetto agli indicatori della check list dove è stata valutata una situazione "mediocre" o "cattiva" e ripetere l'intera indagine (griglia + check list) al più dopo un anno. Se la successiva valutazione non evidenzia un abbassamento del rischio al livello "basso", realizzare la valutazione approfondita (vedi sez. J) e ripetere l'intera indagine (griglia + check list) dopo 1 a.s.

In coerenza con le indicazioni fornite da diverse fonti di letteratura in materia, si è stabilito che una situazione di "rischio basso" corrisponde ad un punteggio finale al più pari al 25% del punteggio massimo (griglia + check list), una situazione di "rischio medio" ad un punteggio finale al più pari al 50% del punteggio massimo e, infine, una situazione di "rischio alto" ad un punteggio finale maggiore del 50% del punteggio massimo.

La valutazione è stata effettuata utilizzando la griglia e le check list A, B, C1, C2, C3, ed eventualmente la C4 (in caso di presenza di personale tecnico). Tutte le check list hanno valore trasversale su tutti i plessi, la check list A, in particolare, è stata compilata valutando la situazione più critica riscontrata nei vari plessi.

ESITO GENERALE DELLA VALUTAZIONE

La raccolta dei dati ha mostrato alcuni elementi significativi nel complesso della rete a cui è stato proposto il questionario, e che possono essere così sintetizzati:

- Il livello medio di stress lavoro-correlato è basso per quanto riguarda il personale docente, i collaboratori scolastici, i tecnici ed il personale amministrativo con un punteggio lievemente superiore per quest'ultima tipologia di lavoratori;
- Pur in un contesto complessivo di stress basso i punteggi medi più elevati si sono riscontrati fra gli eventi sentinella per quanto riguarda il personale docente e sui fattori di contenuto del lavoro per quanto riguarda il personale amministrativo.

USO DELLA CHECK LIST PER LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Al di là del punteggio totale raggiunto con l'applicazione della check list, che ha il solo scopo di valutare la situazione complessiva ai fini dello schema generale proposto ed individuare le azioni da mettere in atto, è importante che si rifletta sul giudizio dato rispetto ai singoli indicatori e che si analizzi i risultati parziali ottenuti nelle singole aree/sottoaree, al fine di pervenire ad una serie di suggerimenti e di indicazioni da fornire al DS per la gestione degli interventi migliorativi. In particolare ciò è necessario in tutti i casi in cui il giudizio espresso si collochi nella fascia dei due punteggi più negativi (situazione "mediocre" e "cattiva").

Gli interventi di miglioramento proposti possono essere suddivisi in due grandi categorie:

- interventi di natura prevalentemente tecnica (concentrati soprattutto nell'area Ambiente di lavoro), che, normalmente, sono a carico dell'Ente proprietario degli edifici; solo per lavori di modesta entità o estensione (nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'istituto), è ipotizzabile un intervento diretto ed autonomo.

- interventi di natura organizzativa e/o gestionale (concentrati prevalentemente nelle aree Contesto del lavoro e Contenuto del lavoro, sebbene presenti anche nella prima area), che attengono assolutamente al ruolo del Dirigente. Questa tipologia di interventi normalmente non richiede alcun impegno finanziario. Si rimanda alla sezione 4 del presente documento per un approfondimento e un dettaglio della valutazione specifica, del livello di rischio valutato e delle azioni correttive e di miglioramento individuate.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
IN CS PA	Stress LC	Fattori di natura psicologica Fattori organizzativi / gestionali	1	3	3	Informazione dei lavoratori, eventuale istituzione di attività di supporto e approfondimento, analisi dei dati ed interventi mirati nelle aree con livello di stress relativamente più elevato	DDL

MOBBING

Titolo I Sezione II art.28 D.Lgs. 81/08



Si ritiene che non sussistano i requisiti fondamentali per la valutazione del rischio legati alla prevedibilità del danno e pare illogico inserire all'interno di un contesto preventivo l'elemento della intenzionalità. Pertanto il rischio da mobbing è da intendersi non valutabile.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
IN CS PA	Mobbing		0	2	0		DDL

BURN-OUT



Il Burn-out è un insieme di manifestazioni psicologiche e comportamentali che può insorgere in coloro che lavorano a stretto contatto con la gente e che possono essere raggruppate in tre componenti: esaurimento emotivo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale. L'esaurimento emotivo consiste nel sentimento di essere emotivamente svuotato e annullato dal proprio lavoro, per effetto di un inaridimento emotivo del rapporto con gli altri. La depersonalizzazione si presenta come un atteggiamento di allontanamento e di rifiuto (risposte comportamentali negative e sgarbate) nei confronti di coloro che ricevono la prestazione professionale. La ridotta realizzazione personale riguarda la percezione della propria inadeguatezza al lavoro, la caduta dell'autostima e il sentimento di insuccesso nel proprio lavoro.

Tra le categorie a rischio c'è quella degli insegnanti a causa della natura intrinseca della professione, che comporta una relazione prolungata e intensiva con gli alunni in primis, ma anche con le famiglie, i colleghi, il personale ATA ed il dirigente. Inoltre la scuola è anche una struttura organizzativa la cui complessità può ricadere sui docenti in termini di stress.

Tra i fattori che possono accrescere lo stress vi sono le condizioni di lavoro (carenza di attrezzature didattiche e logistiche), l'organizzazione (orari di lavoro e riunioni, eccessive pratiche burocratiche, comunicazione interna poco chiara, carenza di percorsi di aggiornamento significativi) e le "politiche" scolastiche (quadro normativo culturale e pedagogico in continua evoluzione, limitata possibilità di carriera, retribuzione insoddisfacente, precarietà e mobilità). Inoltre a livello individuale, possono contribuire all'insorgenza del burnout la contestuale presenza di problematiche familiari o relazionali e la scarsa tolleranza dello stress.

Quando lo stress lavoro-correlato è legato a cause organizzative una sua adeguata, tempestiva e periodica valutazione e l'attuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione porta ad incrementare il benessere organizzativo ottimizzando il clima e riducendo conseguentemente il rischio burnout. A tal proposito si faccia riferimento a quanto riportato alla voce "Stress Lavoro-Correlato".

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.

IN	Burn-out	Condizioni di tensione e affaticamento mentale per attività didattica, e di coordinamento	1	3	3	Formazione e informazione, eventuale affiancamento del docente, colloqui con la dirigenza, brevi pause	DDL
		Esaurimento emotivo, depersonalizzazione, ridotta realizzazione personale	1	3	3	Formazione e informazione, colloqui con la direzione	DDL
IN PA		Affaticamento mentale durante l'attività con il pubblico, per la necessità del mantenimento di un certo grado di attenzione.	1	3	3	Valutazione specifica dello Stress LC e introduzione delle conseguenti azioni di miglioramento Eventuale attivazione di uno sportello di ascolto	DDL



TUTELA DELLA MATERNITA'

Titolo I Sezione II art.28 D.Lgs. 81/08

Sarà compito del datore di lavoro informare adeguatamente le lavoratrici in stato di gravidanza dei rischi potenziali legati alla particolare condizione.

Pur trattandosi di rischi di entità non superiore a quello dei comuni ambienti civili, ad ulteriore tutela tale informazione dovrà riguardare il pericolo di infezione da virus della rosolia, varicella, parotite e citomegalovirus. Su tale base l'interessata potrà eventualmente procedere per proprio conto, con specifica vaccinazione. Inoltre qualora sia nota all'interno della popolazione lavorativa la presenza di casi di tali malattie, sarà prioritario informare l'eventuale gestante in modo che, se non già immune, possa valutare con il proprio medico la necessità di assumere immunoglobuline specifiche. Dovranno inoltre essere evitate movimentazione di carichi, uso di scale, affaticamento fisico e mentale, stazione eretta prolungata, esposizione a rischi di trauma (allievi violenti, attività in palestra ecc.).

Si valuteranno caso per caso situazioni potenzialmente problematiche in funzione della mansione.

Le eventuali misure di tutela dovranno essere compatibili con le possibilità offerte dalla mansione svolta dalla lavoratrice. Dovrà inoltre essere valutata in taluni casi l'opportunità di un cambio mansione o dell'astensione anticipata dal lavoro.

I fattori di rischio sopra esposti non comportano pregiudizio allo svolgimento dell'attività lavorativa successivamente al parto, così come non sono presenti ulteriori rischi dovuti alla presenza di agenti chimici, biologici ed ambientali. Non si rileva pertanto la necessità di prolungamento dell'astensione obbligatoria oltre i termini di legge salvo condizioni straordinarie, tali per cui il lattante risultasse affetto da particolari patologie che, a parere degli specialisti pediatri, possano risultare aggravate da potenziali infezioni trasmissibili dalla madre. In tale caso, da considerarsi eccezionale, dovrà essere prodotta documentazione clinica della madre che attesti la suscettibilità per specifiche patologie infettive a maggior rischio di infezione nell'ambiente lavorativo e documentazione clinica e relazione del pediatra in merito alla specifica patologia comportate la presunta ipersuscettibilità del lattante a tali infezioni.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
------	--------------------	-----------	---	---	---	--	------

IN PA			1	3	3	Non esiste la necessità di sospendere o limitare le attività delle donne gestanti in caso di attività che comportino lavori esposti a fatica mentale. Le variazioni posturali legate alla gestazione potrebbero però favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari che potrebbero giustificare l'eventuale modifica o la sospensione della mansione con conseguente collocamento in congedo anticipato.	DDL
IN	Fattori fisici	Attività lavorative a rischio durante il periodo di gravidanza	2	3	6	Si rilevano rischi specifici per i quali potrebbe essere necessario modificare la mansione delle lavoratrici, in particolare per la sottomansione di personale docente con attività di recupero e sostegno per alunni diversamente abili. L'esposizione a movimentazione manuale dei carichi (gestione di diversamente abili non collaboranti) potrebbe giustificare l'eventuale modifica o la sospensione della mansione con conseguente collocamento in congedo anticipato.	DDL
CS			2	3	6	Si rilevano rischi specifici per i quali è necessario modificare la mansione delle lavoratrici. L'esposizione ad agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, attività in palestra, posizioni affaticanti e microclima potrebbero giustificare l'eventuale modifica o la sospensione della mansione con conseguente collocamento in congedo anticipato.	DDL
TUTTE	Agenti biologici	Trasmissione di virus teratogeni (rosolia, mononucleosi, parotite, varicella)	2	3	6	Donne fertili: Informazione, consigliato controllo stato immunitario specifico, eventuali vaccinazioni preventive o immunoglobuline specifiche. Donne in gravidanza: Informazione, controllo immunità specifica, eventuali immunoglobuline (medico di base) e/o cambio mansione/astensione dal lavoro se non immune. L'esposizione ad agenti biologici potrebbe giustificare l'eventuale modifica o la sospensione della mansione con conseguente collocamento in congedo anticipato.	DDL

DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

Titolo I Sezione II art.28 D.Lgs. 81/08



Rischio non rilevabile

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Differenze di genere, età, provenienza da altri paesi	Accrescimento generale dei livelli di rischio					

PRIMO SOCCORSO

Titolo I Sezione VI D.Lgs. 81/08



CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E PACCHETTO DI MEDICAZIONE

La cassetta di primo soccorso va conservata nella sala medica o in altro locale di facile accessibilità, deve essere adeguatamente segnalata e deve contenere quanto previsto dal D.M. 388/03. Gli addetti al primo soccorso hanno il compito di verificarne periodicamente il contenuto e provvedere alla richiesta delle necessarie integrazioni.

DEFIBRILLATORE

Nel caso di presenza di defibrillatore all'interno dei locali, questo va conservato nella sala medica o in altro locale di facile accessibilità. E' previsto opportuno corso di formazione per gli addetti all'utilizzo. Devono essere inoltre periodicamente verificate le scadenze di batterie e elettrodi.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Cassetta di Pronto Soccorso	Carenza o inadeguatezza di dispositivi e materiale sanitario in caso di infortunio o malore	2	2	4	Informazione dei lavoratori Verifica periodica del contenuto da parte degli addetti primo soccorso Acquisto materiale sanitario di reintegro	DDL
TUTTE	Defibrillatore	Verifiche periodiche	2	2	4	Formazione addetti all'utilizzo. Verifica periodica delle scadenze di batterie e elettrodi.	DDL

GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Titolo I Sezione VI D.Lgs. 81/08



EMERGENZE DIVERSE (ALLARME BOMBA, ESPLOSIONE, ALLUVIONE, NUBE TOSSICA)

Il piano di emergenza di ciascun edificio individua le norme di comportamento da tenere nel caso di emergenze diverse dall'incendio specificando le situazioni per le quali è prevista l'evacuazione dei locali (ad es. esplosione, allarme bomba) e quelle che richiedono comportamenti diversi generalmente gestiti da enti esterni come le forze dell'ordine e/o la Protezione Civile (ad es. alluvione, nube tossica).

In caso di presenza di ascensori, l'utilizzo è consentito soltanto al personale autorizzato. E' inoltre vietato l'utilizzo in caso di emergenza.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Emergenza ed evacuazione	Rischi generici in fase di evacuazione Gestione delle emergenze	1	4	4	Predisposizione di un piano di emergenza, Effettuazione delle prove di emergenza ed evacuazione Formazione e informazione	DDL
		Utilizzo ascensore in caso di emergenza	1	4	4	Divieto formale di utilizzo dell'ascensore in caso di emergenza	DDL

DPI

Titolo III D.Lgs. 81/08



L'utilizzo di dispositivi di protezione individuale è disciplinato dall'art.74 e seguenti e dall'allegato VIII del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09.

Salvo diverse indicazioni eventualmente dettagliate nella sezione 4 del presente documento le attività che possono richiedere l'uso di DPI sono:

Movimentazione manuale di carichi

I lavoratori addetti alla movimentazione manuale di carichi che sottoponga al rischio di schiacciamento devono

essere dotati di scarpe di sicurezza conformi alla norma EN345 con puntale in acciaio.

Addetto alla sostituzione di toner o a lavorazioni polverose

Questi lavoratori devono essere dotati di mascherine di protezione delle vie respiratorie e ne devono fare uso durante le operazioni di sostituzione di toner o in lavorazioni polverose prolungate.


Addetto alle pulizie

Nel caso in cui le schede di sicurezza dei prodotti di pulizia lo specificano è obbligatorio l'utilizzo dei DPI indicati come: guanti, mascherine, visiere paraschizzi o occhiali (nel caso di alcune miscele ecc.)

Per quanto riguarda invece il rischio da scivolamento durante le operazioni di pulizia questo, pur compreso nell'elenco all'allegato VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., richiede il solo utilizzo scarpe da lavoro conformi alla norma EN347, senza puntale in acciaio ed aventi le seguenti caratteristiche: suola antiscivolo, assenza di tacco, punta chiusa, tallone vincolato. Per evitare difficoltà, tramite formalizzazione scritta della rinuncia della fornitura da parte del Datore di Lavoro e dell'impegno da parte del lavoratore all'uso di proprie calzature idonee durante le operazioni di pulizia, è possibile l'utilizzo di scarpe personali aventi le suddette caratteristiche.

L'utilizzo dei DPI è comunque obbligatorio pertanto il Datore di Lavoro/Dirigente, in mancanza della formalizzazione dell'uso di calzature dei lavoratori come descritto nel paragrafo precedente ed in tutti gli altri casi che richiedano l'uso di DPI, è tenuto alla loro fornitura ed a formalizzarne la consegna in apposito verbale oltre a verificarne l'effettivo utilizzo da parte dei lavoratori.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
CS	DPI	Urti, caduta materiale Movimentazione oggetti	3	2	6	Formazione e informazione Dotazione DPI	DDL
		Contatto con agenti chimici / intossicazione durante le attività di pulizia	2	2	4	Formazione e informazione Dotazione DPI	DDL
		Scivolamento	3	2	6	Formazione e informazione Formalizzazione dell'uso di calzature dei lavoratori adatte allo scopo o dotazione di DPI	DDL
IN PA		Contatto con agenti chimici / intossicazione Sostituzione cartucce fotocopiatrici e stampanti	2	2	4	Formazione e informazione Dotazione DPI	DDL
		IN CS	Contatto con umori organici durante l'assistenza igienica ai ragazzi portatori di handicap o durante interventi di primo soccorso	2	2	4	Formazione e informazione Dotazione DPI

DOTAZIONE DPI				
DPI	DESCRIZIONE		OPERAZIONI DI LAVORO	MANSIONE
Guanti	Monouso in Vinile		- primo soccorso - assistenza igienica - manipolazione toner	TUTTE

DOTAZIONE DPI				
DPI	DESCRIZIONE		OPERAZIONI DI LAVORO	MANSIONE
	In gomma		- manipolazione sostanze tossiche o irritanti - pulizia degli ambienti di lavoro	CS
Scarpe	Puntale rinforzato		- movimentazione carichi, arredi	CS
Mascherina	Facciale Filtrante		- manipolazione sostanze tossiche - pulizia straordinaria di ambienti particolarmente polverosi	CS

CARICO DI LAVORO FISICO E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Titolo VI D.Lgs. 81/08



Per la normativa vigente, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art.168, c.2, l. a) si intende: "Movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari".

La movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio in relazione a:

Caratteristiche del carico.

- il carico è troppo pesante (> del peso massimo movimentabile);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

Sforzo fisico richiesto.

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.

Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è irregolare, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

Esigenze connesse all'attività.

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Fattori individuali di rischio

- inidoneità fisica alla mansione;
- indumenti, calzature o effetti personali inadeguati;
- insufficiente o inadeguata conoscenza e formazione.

Per un'opportuna valutazione del rischio è stato utilizzato il metodo NIOSH per i compiti multipli, che prevede l'individuazione dell'indice di sollevamento (IS) attraverso la combinazione di numerosi parametri valutativi specifici (sesso del lavoratore, altezza delle mani da terra al momento dell'inizio della movimentazione, distanza del peso dal corpo, ecc.) e che tiene conto delle diverse operazioni di movimentazione svolte dal lavoratore. Il peso limite raccomandato varia a seconda del sesso e dell'età del lavoratore, secondo le seguenti indicazioni:

	Uomini	Donne
18 - 45anni	25 kg	20 kg
Giovani <18anni o anziani >45anni	20 kg	15 kg

Il calcolo dell'indice di sollevamento, è ottenuto dalla divisione tra il peso effettivamente sollevato ed il peso limite raccomandato per la specifica operazione:

$$IS = PS / PLR$$

Tale indice di sollevamento determina le azioni da intraprendere secondo la tabella sotto riportata:

INDICE DI SOLLEVAMENTO	< 0,85	0,85 - 1	> 1
Descrizione di Rischio	Situazione accettabile	La situazione si avvicina ai limiti, livello di attenzione	Il rischio è tanto più elevato quanto più alto è l'indice
Interventi	-	Occorrono misure cautelative anche se non è necessario un intervento immediato. Procedere, se possibile, a ridurre il rischio con interventi organizzativi per rientrare entro il valore di 0,85	Agire su fattori organizzativi in modo da ridurre l'indice di rischio Intervenire immediatamente per valori superiori a 3
Formazione	-	Procedere alla Formazione del personale interessato	
Sorveglianza Sanitaria	-	-	Attivare la Sorveglianza Sanitaria del personale interessato

COLLABORATORE SCOLASTICO

Per i collaboratori scolastici, la movimentazione manuale dei carichi, pur non risultando particolarmente gravosa in relazione ai pesi trasportati, risulta tuttavia frequente e per alcune voci quotidiana (banchi, secchi per le pulizie, ecc.). I rischi derivanti per l'operatore sono riconducibili principalmente alle caratteristiche intrinseche degli oggetti da movimentare (es.: materiali, arredi, carrelli e prodotti impiegati per la pulizia, scatole con materiale cartaceo, ecc.). Una particolare attività di movimentazione riguarda le attività di pulizia e spalatura neve dei piazzali esterni e in corrispondenza degli accessi, condotta comunque occasionalmente.

L'attività condotta dai collaboratori scolastici può risultare significativa ai fini dell'affaticamento fisico; l'operatore può frequentemente prestare la propria attività in posizione eretta e può dover percorrere lunghi tratti a piedi nel corso della propria giornata lavorativa. Non è previsto il trasporto di pesi rilevanti, ma, come già segnalato, la movimentazione di arredi per i compiti di pulizia che possono generare affaticamento.

Va inoltre considerato che le lavoratrici femmine rappresentano anche la percentuale maggiore di lavoratori all'interno delle strutture.

L'analisi delle attività svolte individua nelle mansioni proprie dei collaboratori scolastici quelle più soggette alla movimentazione manuale dei carichi.

Le attività che richiedono movimentazione di carichi da parte della mansione sono:

- Movimentazione di secchi per le pulizie (kg. 8)
- Movimentazione di arredi (banchi o simili) (kg. 10)

Il calcolo dell'indice di sollevamento porta a valori di 0,52 per gli uomini adulti, 0,64 per gli uomini giovani o anziani e di 0,64 per le donne adulte, 0,86 per le donne giovani o anziane.

Mentre per i lavoratori maschi il valore rilevato, oltre a escludere la necessità della sorveglianza sanitaria obbligatoria, rientra fra quelli per cui non è prevista alcuna misura di prevenzione; per le lavoratrici femmine giovani o anziane il valore rilevato esclude la necessità della sorveglianza sanitaria obbligatoria ma rientra fra quelli per cui è necessario un adeguato addestramento: tale scopo può essere perseguito anche attraverso schede informative che chiariscano le corrette modalità di movimentazione dei carichi.

Buona regola per lo svuotamento del secchio delle pulizie, ad esempio, è uno svuotamento parziale dello stesso senza sollevarlo da terra, completando successivamente l'operazione quando il peso del secchio sarà inferiore ai 5 kg.


Per prevenire i disturbi elencati, si raccomanda infine di introdurre eventualmente delle brevi pause durante lo svolgimento delle attività lavorative più impegnative.

Il dettaglio della scheda NIOSH per i compiti multipli dei casi sopraesposti è riportato all'ultima pagina della presente sezione.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
CS	Movimentazione e manuale dei carichi	Problemi dorso lombari dovuti a movimenti scorretti durante le attività di trasporto materiali, spalatura neve, pulizie interne ed esterne	2	2	4	Informazione dei lavoratori Fornitura DPI	DDL
		Affaticamento fisico e disturbi circolatori a causa di mantenimento prolungato della postura eretta	1	3	3	Formazione e informazione, brevi pause	DDL
PA		Problemi dorso lombari dovuti a movimenti scorretti durante l'archiviazione di dossier	1	2	2	Informazione dei lavoratori	DDL

SOVRACCARICO BIOMECCANICO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI LEGGERI AD ALTA FREQUENZA

Titolo VI D.Lgs. 81/08



Le mansioni normalmente svolte dal personale non comportano operazioni cicliche ripetitive di particolare entità tali da poter evidenziare un rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da movimentazione manuale di carichi leggeri ad alta frequenza.

Utilizzando i parametri della checklist OCRA 2012 è possibile pervenire alla conclusione che il rischio residuo è comunque accettabile per i collaboratori scolastici per le operazioni di pulizia in quanto è ampiamente rispettato il rapporto di 5:1 sui tempi di recupero dopo lavori ripetitivi che non superano le due ore riducendo il punteggio (ed il conseguente rischio) del 50%.

Per quanto riguarda il personale di segreteria è possibile pervenire alla medesima conclusione nel caso in cui l'uso del videoterminale non superi le 20 ore medie settimanali, in caso contrario i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed il medico competente provvede alla valutazione di eventuali patologie riconducibili a tale tipologia di rischio.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
CS	Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da movimentazione e manuale di carichi leggeri ad alta frequenza	Operazioni di pulizia	1	3	3	Informazione dei lavoratori	DDL
PA		Utilizzo di tastiera e mouse	1	3	3	Informazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria al superamento delle 20 ore medie settimanali di utilizzo del videoterminale	DDL



VIDEOTERMINALI

Titolo VII D.Lgs. 81/08

A causa di postazioni di lavoro per le quali non siano rispettati i criteri di ergonomia indicati dalla normativa e per posizioni non corrette assunte dal personale nello svolgimento delle proprie attività, perché non adeguatamente formato e informato, è possibile che si sviluppino patologie a danno dell'apparato muscolo-scheletrico oppure che gli addetti accusino danni al rachide.

Le prescrizioni in tal senso sono le seguenti:

- Le superfici dei piani di lavoro sono in materiale non riflettente e poste ad altezza compresa fra cm 61 e 73.
- Le sedie sono regolabili, con rotazione libera e appoggio a terra con n.5 razze.
- L'illuminazione naturale e artificiale consente un corretto utilizzo dei monitor.
- Le postazioni di lavoro dovranno essere orientate in modo tale che le sorgenti di illuminazione (naturale e artificiale) non siano posizionate né di fronte né alle spalle del lavoratore, ma trasversalmente rispetto ad esso.
- Ogni due ore di utilizzo del videoterminale dovrà essere osservata una pausa con cambio di mansione per circa 15 minuti possibilmente senza restare seduti alla postazione abituale.
- Nel caso di utilizzo del videoterminale superiore a 20 ore medie settimanali sarà attivata la sorveglianza sanitaria per i lavoratori interessati e tale indicazione sarà riportata nella sezione 1 del presente documento.
- Nel caso di dubbi al riguardo sarà attivato un monitoraggio della durata di tre-quattro settimane distribuite nel corso dell'anno.
- Gli studenti, equiparati a lavoratori durante l'utilizzo di VDT ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. utilizzano i VDT per una durata inferiore alle 20 ore medie settimanali.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
PA	Videoterminali	Affaticamento muscolo scheletrico dovuto a postura scorretta	3	2	6	Formazione e informazione	DDL
		Affaticamento visivo per la presenza di riflessi fastidiosi, abbagliamenti da luce naturale,	3	2	6	Monitoraggio dell'attività Sorveglianza sanitaria per gli addetti il cui tempo di utilizzo del VDT superi le 20 ore settimanali	
TUTTE		Inciampi, cadute a causa di presenza di cablaggi non raggruppati	2	3	6	Raggruppare i cablaggi in apposite canaline Lay-out locali di lavoro	DDL



STAMPANTI LASER, FOTOCOPIATRICI E TONER


Recenti studi condotti dalla SUVA (corrispondente svizzero dell'INAIL) hanno permesso di delineare un quadro sufficientemente completo in merito ai rischi derivanti dall'uso di stampanti laser, fotocopiatrici e toner.

Le conclusioni tratte possono essere riassunte come segue:

- I toner sono composti da materie termoplastiche e devono essere classificati come polvere respirabile (capace di penetrare sino agli alveoli polmonari). Le particelle polimeriche non sono solubili in soluzioni acquose e quindi sono persistenti in fluidi e tessuti biologici. Sotto l'aspetto biologico hanno un comportamento pressoché inerte. Nelle sperimentazioni sugli animali con concentrazioni vicine a quelle reali la loro tossicità è scarsa. I toner vengono quindi classificati nella categoria delle polveri granulari bio-persistenti senza tossicità sostanziale specifica conosciuta.
- Durante l'uso, fotocopiatrici e stampanti emettono nell'aria ambiente COV, ozono e altre sostanze come composti dello stagno e metalli pesanti. Le concentrazioni nell'aria ambiente risultanti e misurate si collocano ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione professionale attualmente in vigore.

- I rapporti sui casi finora pubblicati dimostrano che le persone con una iperreattività nasale o bronchiale possono sviluppare sintomi come starnuti, rinite, stimolo di tosse e disturbi respiratori. Generalmente, si tratta di reazioni di ipersensibilità dovute a un effetto irritativo delle emissioni. Tali reazioni sono eliminabili attraverso il miglioramento delle condizioni di igiene del lavoro.
- I toner oggi utilizzati non sono mutageni. Un effetto cancerogeno non è naturalmente escluso, ma allo stato attuale dei dati non può essere ritenuto probabile.
- Quando si sostituiscono le cartucce di stampa e durante la pulizia e la manutenzione degli apparecchi, si possono verificare brevi emissioni di polvere di toner. Le persone che svolgono queste attività frequentemente o abitualmente, pertanto, possono essere esposte in misura più massiccia alla polvere di toner. Per questa ragione, nei confronti di queste persone è necessario prendere i provvedimenti adeguati a ridurre l'inalazione di polvere di toner. Le misure principali sono: eventuale pulizia degli apparecchi con un aspirapolvere (non pulire gli apparecchi soffiando con aria compressa), utilizzo di mascherina, pulizia dell'area circostante l'apparecchio con un panno umido al termine della manutenzione, indossare guanti di protezione adeguati.
- Prevedere il posizionamento di stampanti e fotocopiatrici in locale opportunamente areato e, in ogni caso, non in prossimità delle postazioni di lavoro.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
IN CS PA	Toner	Contatto / intossicazione durante le attività di fotocopiatura	2	2	4	Informazione dei lavoratori; Pulizia dei locali, Dotazione DPI	DDL
		Esposizione a polveri e sostanze irritanti					
		Contatto / intossicazione durante la sostituzione cartucce fotocopiatrici e stampanti	2	2	4	Informazione dei lavoratori; Dotazione DPI	DDL



MICROCLIMA

Titolo VIII D.Lgs. 81/08

L'allegato IV al D.Lgs. 81/08 sottolinea come la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto dell'influenza che possono esercitare sopra di esso il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate, inoltre, devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

La norma quindi fissa dei requisiti generali di confort termico senza entrare nello specifico tecnico. Il riferimento è dato quindi dalle linee guida Ispesl che in sintesi indicano i seguenti standard microclimatici di riferimento aggiornati alle più recenti norme sul contenimento dei consumi energetici.

Inverno: temperatura dell'aria 19°C ± 2, umidità relativa 35-45%

Estate: temperatura dell'aria 26°C, umidità relativa 50-60%

Tali valori possono essere intesi come raccomandati e non tassativamente da rispettare in particolare per i mesi estivi.

Gli ambienti di lavoro frequentati per lo svolgimento delle attività devono risultare convenientemente riscaldati in inverno e arieggiabili durante la stagione estiva. Ogni locale deve essere provvisto di un'adeguata porzione di finestratura apribile per il ricambio dell'aria, (1/8 di superficie finestrata apribile rispetto a quella a pavimento), requisito che garantisce il rispetto degli indici standard delle condizioni microclimatiche, come da indicazione delle linee guida INAIL 2013 "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola".

Tuttavia non si esclude che in alcuni periodi stagionali, le condizioni di temperatura, umidità e velocità dell'aria possano arrecare dei disagi (in modo particolare nei locali adibiti alle attività sportive). Inoltre durante la stagione invernale è possibile che i ricambi d'aria possano essere meno frequenti per evitare sintomi di raffreddamento, generando una situazione di ristagno piuttosto pesante per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la velocità dell'aria stessa.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Microclima	Confort insufficiente a causa di microclima inadeguato	2	1	2	Verifica del corretto affollamento delle aule Informazione dei lavoratori Verifica del corretto rapporto aeroilluminante	DDL EP
TUTTE	Aerazione	Problemi alle vie respiratorie, irritazioni, difficoltà di concentrazione, mal di testa, affaticamento, percezioni di odori sgradevoli, allergie dovuti a inquinamento dell'aria (metabolismo umano) ed alla presenza di prodotti chimici liberati da componenti e materiali di consumo. Tessuti ricettacolo di acari da polvere	1	3	3	Ricambi d'aria. Pulizia dei locali.	DDL
		Confort insufficiente dovuto alla mancata aerazione dei locali causa presenza di materiale sui davanzali che impedisce l'apertura delle finestre.	2	2	4	Rimozione materiale Formazione e informazione	DDL
	Climatizzazione	Sintomi da raffreddamento / confort insufficiente a causa di livelli di temperatura e umidità inadeguati, presenza di correnti d'aria, sbalzi di temperatura	1	2	2	Manutenzione impianto di riscaldamento	EP

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Titolo VIII D.Lgs. 81/08



Analizzando le linee guida Ispesl sull'argomento l'attività non prevede l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ottiche artificiali che possano comportare particolari rischi per la salute dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 181 comma 3 del D.Lgs. 81/08 è quindi possibile giustificare il non approfondimento della valutazione del rischio che è da ritenersi non rilevante.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Agenti fisici	Esposizione a radiazioni ottiche artificiali	1	2	2	Informazione dei lavoratori	DDL

ALTRI AGENTI FISICI

Titolo VIII D.Lgs. 81/08

Per quanto riguarda gli agenti fisici di cui all'art.181 del D.Lgs. 81/08 non descritti in altra sezione del presente documento ed in particolare ultrasuoni, infrasuoni ed atmosfere iperbariche la natura e l'entità dei rischi rendono evidentemente trascurabile un approfondimento valutativo per le attività previste. Ai sensi dell'art. 181 comma 3 del D.Lgs. 81/08 è giustificata la non necessità di ulteriori approfondimenti.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Agenti fisici		0	3	0	Informazione dei lavoratori	DDL



RUMORE

Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08

Tenendo conto del livello, tipo e durata dell'esposizione al rumore, della manifesta assenza di sorgenti rumorose significative, del fatto che il rumore è causato quasi esclusivamente da voce umana, dal confronto con situazioni analoghe e dalle fonti di letteratura, è possibile affermare che le attività previste non superano la soglia degli 80 dB(A) e di 135 dB(C) di picco.

La valutazione ha considerato la presenza di tipologie di lavoratori (o ad essi assimilabili) considerati particolarmente sensibili quali i minori e le donne in gravidanza ai sensi della Legge 977/67 e del D.Lgs. 151/01. Tale valutazione è supportata dall'allegato 1 delle Linee Guida ISPESL per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro dove sono individuate come attività al di sotto della soglia suddetta quelle di ufficio, considerabili fra le più rumorose.

Sulla base di tali rilevazioni ed utilizzando il foglio di calcolo predisposto dal CPT Torino che tiene conto anche delle percentuali di esposizione su base giornaliera si è verificato il livello equivalente (LEX) inferiore ai valori di azione anche nelle condizioni peggiori. L'esposizione a rumore del personale, sulla base dei dati di letteratura non risulta quindi tale da arrecare danni alla salute dei lavoratori. Non sono presenti altri rischi potenziali correlati (sostanze ototossiche, vibrazioni, segnali acustici non udibili).

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
IN CS	Rumore	Occasionali esposizioni a rumore, attività condotte in ambienti rumorosi	1	2	2	Informazione dei lavoratori	DDL
IN CS		Ipoacusia, stress dovuta a rumorosità dell'ambiente, ambienti riverberanti	3	1	3	Informazione dei lavoratori	DDL
IN		Occasionali esposizioni a rumore, attività condotte in ambienti rumorosi che possono provocare affaticamento vocale, laringopatia	1	2	2	Informazione dei lavoratori	DDL

VIBRAZIONI

Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08

Ai sensi del D.Lgs. 187/05 e successive modifiche e integrazioni l'attività è certamente fra quelle in cui l'esposizione è poco significativa, ciò giustifica la non necessità di ulteriori approfondimenti.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Vibrazioni		0	3	0	Informazione dei lavoratori	DDL

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 81/08



La valutazione del rischio derivante da agenti fisici (campi elettromagnetici) può essere effettuata, in conformità alle norme europee standardizzate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica-CENELEC e l'analisi delle attività lavorative svolte, secondo le seguenti indicazioni:

- L'attività non prevede l'utilizzo o l'esposizione continuativa a fonti di emissione di campi elettromagnetici come ad esempio: sistemi di saldatura, apparecchi elettromedicali emettitori di campi elettromagnetici a radiofrequenze, apparecchiature scientifiche quali spettrografi magnetici, sistemi di trasmissione radiotelevisiva, impiantistica di telefonia cellulare, impiantistica radar, elettrodotti.
- Il semplice utilizzo di elettrodomestici od apparecchiature funzionanti a corrente elettrica e di videotermini e la prossimità degli edifici ad elettrodotti (a meno di eventuali linee aeree ad alta tensione ($V_n > 132$ kV) che dovessero trovarsi a ridosso dell'edificio (meno di 10 – 15 metri tra la proiezione dei conduttori sul terreno e i muri perimetrali dell'edificio, per le quali è suggeribile richiedere all'ARPA la misura zione del campo elettromagnetico) o antenne radiobase non comporta un rischio specifico.
- Nella casistica pregressa esaminata riguardante la vicinanza ad elettrodotti, impianti di telefonia cellulare ed antenne di trasmissione radiotelevisiva, dopo le misurazioni effettuate dall'ARPA il livello di esposizione misurato è stato di gran lunga inferiore ai valori limite di azione e di esposizione previsti dal D.Lgs. 257/07.
- Recenti indagini condotte dal CORECOM Piemonte negli edifici scolastici hanno consentito un approfondimento delle misurazioni che hanno confermato in tutti i casi esaminati il rispetto dei limiti prescritti con livelli di esposizione medi di 0,65 V/m e quindi ampiamente inferiori ai limiti di esposizione (20 V/m) ai valori di attenzione ed obiettivi di qualità (6 V/m) prescritti dalla normativa vigente.
- Analogamente risultano abbondantemente al di sotto dei limiti di attenzione le emissioni delle apparecchiature Wi-Fi e che queste ultime risultano significativamente inferiori alle emissioni della rete umts di telefonia cellulare che pure rientra abbondantemente nei parametri di qualità previsti dalla norma. Tale affermazione è supportata dalle analisi condotte da ARPA Piemonte in ambiente scolastico nell'anno 2012 dove nella maggioranza dei casi le emissioni sono risultate al di sotto della soglia rilevabile dallo strumento utilizzato

Pertanto, data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici, si ritiene in generale non necessaria la misurazione ed il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici, anche come da indicazione delle linee guida INAIL 2013 "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola".

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Agenti Fisici	Esposizione ai campi elettromagnetici	1	2	2	Informazione dei lavoratori	EP

AGENTI CHIMICI

Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08



La valutazione del rischio chimico può essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:

- L'uso di sostanze pericolose è limitato o assente, ciò avviene durante la pulizia dei locali secondo quanto precisato nel successivo paragrafo relativo all'uso dei prodotti di pulizia.
- Nelle eventuali esperienze di laboratorio l'uso di sostanze pericolose è limitato ed effettuato sotto diretto controllo dell'insegnante, rischi particolari in tal senso saranno eventualmente valutati successivamente nella parte specifica dedicata ai laboratori nella sezione 4 del presente documento.
- In tutti i casi dovrà essere sempre disponibile la scheda di sicurezza di ogni prodotto chimico utilizzato.

Utilizzando il modello applicativo (revisione 2013) proposto dalla Regione Piemonte, assessorato alla Sanità, dove la classificazione del livello di rischio avviene attraverso il prodotto di tre fattori (gravità, durata e livello di esposizione) si è preso in esame il caso del collaboratore scolastico addetto alle pulizie. Come detto, altre tipologie di lavoratori esposti, se presenti, sono trattati nella sezione 4 del presente documento.

COLLABORATORE SCOLASTICO ADDETTO ALLE PULIZIE

La tipologia delle sostanze utilizzate comporta una classe di gravità a basso score: 1 o 2 (su 5) nella maggior parte dei casi. La durata dell'esposizione abituale è di norma contenuta per ogni singola sostanza utilizzata (score 3 su 4). Considerando infine i quantitativi utilizzati si ottengono dei livelli di esposizione inalatoria irrilevanti in tutti i casi, mentre gli indici di esposizione cutanea sono irrilevanti in tutti i casi fatto salvo l'ultimo caso analizzato, in cui si rientra comunque in un livello di rischio irrilevante precedendo l'obbligo di utilizzo di DPI, come previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 225, c.1 lett. c).

Si rimanda alle tabelle sottoriportate per un dettaglio della valutazione.

Si può quindi riscontrare che, per le esigue quantità degli agenti chimici impiegati e per la natura degli stessi, e grazie alle misure di tutela e prevenzione adottate, il rischio residuo è da considerarsi basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.

PROCESSO		PULIZIA					
SOSTANZA		LAVAPAVIMENTI					
Possibilità di applicazione della metodologia semplificata (CUT OFF)							SI
RISCHIO CUMULATIVO	$IR_{Cum} = \sqrt{IRI^2 + IRC^2}$	-	RISCHIO PER LA SALUTE	IRRILEVANTE	RISCHIO PER LA SICUREZZA	BASSO	

PROCESSO		PULIZIA										
SOSTANZA		DETERGENTE BAGNO										
Possibilità di applicazione della metodologia semplificata (CUT OFF)												NO
<i>M (Gravità)</i>	<i>D (Durata)</i>	<i>Q (Quantità)</i>	<i>E (Esposizione)</i>	<i>Pi (Indice di esposizione Inalatoria)</i>	<i>Rischio Inalatorio</i>	<i>C (Modalità di contatto)</i>	<i>S (Superficie esposta)</i>	<i>Ic (Indice di dose Cutanea)</i>	<i>Ec (Indice di esposizione Cutanea)</i>	<i>Pc (Indice di esposizione Cutanea)</i>	<i>Rischio Cutaneo</i>	
<i>Frasi H / Frasi R</i>	<i>Giorno</i>	<i>Kg o litri usati per giorno</i>	<i>Stato Fisico</i>	$Pi=f(D, Ei)$	$IRI (Pi \times M)$	<i>Manipolazione e di oggetti contaminati</i>	<i>Mano</i>	$Ic=f(Q, C)$	$Ec=f(Ic, S)$	$Pc=f(D, Ec)$	$IRI (Pc \times M)$	
H318 H315 R38-41	< 30 minuti	< 0,1	Liquido a volatilità media	3	6	2	2	1	2	4	8	
2	1	1	0.5	1.5	3	6	2	1	2	4	8	
RISCHIO CUMULATIVO	$IR_{Cum} = \sqrt{IRI^2 + IRC^2}$	10	RISCHIO PER LA SALUTE	IRRILEVANTE	RISCHIO PER LA SICUREZZA	BASSO						

PROCESSO		PULIZIA										
SOSTANZA		LAVAVETRI										
Possibilità di applicazione della metodologia semplificata (CUT OFF)												NO
<i>M (Gravità)</i>	<i>D (Durata)</i>	<i>Q (Quantità)</i>	<i>E (Esposizione)</i>	<i>Pi (Indice di esposizione Inalatoria)</i>	<i>Rischio Inalatorio</i>	<i>C (Modalità di contatto)</i>	<i>S (Superficie esposta)</i>	<i>Ic (Indice di dose Cutanea)</i>	<i>Ec (Indice di esposizione Cutanea)</i>	<i>Pc (Indice di esposizione Cutanea)</i>	<i>Rischio Cutaneo</i>	
<i>Frasi H / Frasi R</i>	<i>Settimana</i>	<i>Kg o litri usati per giorno</i>	<i>Stato Fisico</i>	$Pi=f(D, Ei)$	$IRI (Pi \times M)$	<i>Dispersione meccanica o spray</i>	<i>Mano</i>	$Ic=f(Q, C)$	$Ec=f(Ic, S)$	$Pc=f(D, Ec)$	$IRI (Pc \times M)$	
H319 H315 R36 R38	< 4 ore	< 0,1	Liquido a volatilità media	3	3	4	2	3	4	9	9	
1	1	1	0.5	1.5	3	3	2	3	4	9	9	
RISCHIO CUMULATIVO	$IR_{Cum} = \sqrt{IRI^2 + IRC^2}$	9.5	RISCHIO PER LA SALUTE	IRRILEVANTE	RISCHIO PER LA SICUREZZA	BASSO						

PROCESSO		PULIZIA					
SOSTANZA		SGRASSATORE SUPERFICI					
Possibilità di applicazione della metodologia semplificata (CUT OFF)							SI
RISCHIO CUMULATIVO	$IR_{Cum} = \sqrt{IRI^2 + IRC^2}$	-	RISCHIO PER LA SALUTE	IRRILEVANTE	RISCHIO PER LA SICUREZZA	BASSO	

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Agenti chimici	Manipolazione, stoccaggio prodotti chimici Interventi di primo soccorso	2	2	4	Verificare periodicamente la disponibilità e l'aggiornamento delle schede di sicurezza dei prodotti chimici presenti	DDL
		Disturbi alle vie respiratorie, intossicazioni dovute alla presenza di sostanze derivanti da attività didattiche (gesso)	2	2	4	Aerazione, pulizia dei locali	DDL

CS	Disturbi alle vie respiratorie, intossicazioni per la presenza di polveri o di inquinanti ceduti da materiali e arredi	2	2	4	Informazione dei lavoratori; fornitura di DPI e abbigliamento idoneo	DDL
	Ustioni, irritazione di vie respiratorie, pelle e occhi, dermatiti, sensibilizzazione per la presenza di prodotti pericolosi impiegati per l'attività di pulizia.	3	2	6	Informazione dei lavoratori Evitare utilizzo di prodotti chimici aventi come frase di rischio <i>R42/43: Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle.</i> Fornitura di DPI e abbigliamento idoneo	DDL
	Irritazione di vie respiratorie, pelle e occhi, dermatiti, durante l'attività di rimozione polveri in ambienti polverosi	2	2	4	Informazione dei lavoratori; fornitura di DPI e abbigliamento idoneo	DDL
PA	Disturbi alle vie respiratorie e intossicazioni dovute alla presenza di polveri; o di inquinanti ceduti da materiali e arredi	2	2	4	Informazione dei lavoratori, pulizia dei locali.	DDL



OPERAZIONI DI PULIZIA ED USO DI PRODOTTI DETERGENTI

Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08

Premessa la quantità limitata di prodotti di pulizia conservati nei locali, questi devono essere conservati in luogo chiuso e permanentemente inaccessibile ai non autorizzati. Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla scheda di sicurezza consegnata dal fornitore di cui i lavoratori interessati dovranno prendere visione attenendosi alle prescrizioni fornite. Il rischio chimico residuo è da considerarsi basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.

Per le operazioni di pulizia non potranno essere utilizzati prodotti quali ammoniaca, ipoclorito di sodio-candeggina e alcool in quanto non rispettano i criteri ambientali minimi fissati dal D.M. 24/05/2012.

Durante le operazioni di pulizia devono essere usate calzature idonee come indicato nella parte riguardante i dispositivi di protezione individuale del presente documento. In alternativa alla fornitura diretta delle calzature da parte del Datore di Lavoro è possibile tramite formalizzazione scritta della rinuncia e dell'impegno da parte del lavoratore all'uso di proprie calzature idonee durante le operazioni di pulizia.

L'utilizzo di segatura per l'asciugatura dei pavimenti nelle giornate di pioggia è consentita, salvo allergie particolari, la potenziale esposizione alle polveri di legno è irrilevante in quanto l'utilizzo è limitato ed avviene soltanto in condizioni di pavimento bagnato che limita o esclude la dispersione di polveri nell'ambiente.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Intossicazione / scivolamento durante la pulizia degli ambienti con uso detergenti	2	2	4	Formazione e Informazione	DDL
CS	Operazioni di pulizia	Caduta dall'alto in fase di pulizia vetrate	1	4	4	Divieto di sporgersi oltre i davanzali durante le operazioni di pulizia	DDL
		Polveri di legno per utilizzo di segatura	1	4	4	Utilizzo solo su pavimento bagnato per evitare dispersione di polveri di legno	DDL
						Fornitura DPI Formazione e informazione dei lavoratori	DDL




PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08

Le caratteristiche dell'attività lavorativa non prevedono di norma esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni come specificato all'art. 234 e all'allegato XLII del D.Lgs. 81/08. Il rischio non è presente, a meno della presenza di materiali quali, ad esempio, fibre artificiali vetrose o amianto, trattati nei capitoli successivi.

Nel caso in cui vi fossero lavoratori esposti il rischio verrà valutato nella sezione 4 del presente documento.

Si ricorda, a titolo informativo, quella che è la classificazione delle sostanze cancerogene secondo la direttiva 67/548/CEE, e la corrispondente nuova classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008 (CLP). Per confronto si riporta anche la classificazione dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), organismo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

	Categoria 1A	Categoria 1B	Categoria 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008			
Regolamento CLP	H350 Può provocare il cancro	H350 Può provocare il cancro	H351 Sospettato di provocare il cancro

	Gruppo 1	Gruppo 2A	Gruppo 2B	Gruppo 3	Gruppo 4
IARC	Agenti cancerogeni per l'uomo	Agenti probabili cancerogeni per l'uomo	Agenti possibili cancerogeni per l'uomo	Agenti non classificabili per la cancerogenicità nell'uomo	Agenti probabilmente non cancerogeni per l'uomo

E' utile sottolineare come vi sia omogeneità di classificazione per alcune sostanze (ad esempio, l'amianto è classificato nella categoria 1A regolamento n. 1272/2008 e nel gruppo 1 per la IARC), mentre per altre sostanze vi è una classificazione differente da parte delle varie direttive. Significativo è il caso delle fibre minerali: alcune di queste (si veda l'approfondimento e il dettaglio nel capitolo successivo) sono classificate come cancerogeni di categoria 1A o 2 nel regolamento n. 1272/2008, mentre la IARC, nell'ottobre 2001, a conclusione dei lavori previsti dal "programma di rivalutazione del rischio cancerogeno delle lane minerali", ha aggiornato la precedente Monografia e classificazione del 1987 riguardante gli effetti sulla salute delle diverse lane minerali, escludendole dal gruppo 2B (sostanze probabilmente cancerogene) e inserendole nel gruppo 3 "agenti non classificabili in quanto alla loro cancerogenicità per l'uomo".

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Agenti cancerogeni e mutageni		0	4	0	Informazione dei lavoratori	DDL

FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08



Le fibre artificiali vetrose (FAV) sono materiali inorganici fibrosi con struttura molecolare amorfa, che vengono prodotti a partire da minerali e ossidi di vario tipo. Esse sono diffusamente utilizzate nel campo dell'isolamento termo-acustico e come materiali di rinforzo nei prodotti plastici e nell'industria tessile. In particolare, trovano impiego nella coibentazione di componenti di impianti nei comparti in cui si svolgono cicli produttivi "a caldo".

Specialmente in questi comparti, le FAV sono state considerate come una valida alternativa all'amianto grazie alle loro proprietà di resistenza termica e di resistenza chimica, e per la minore tossicità a carico della salute.

In sede di Unione Europea, con la Direttiva della Commissione Europea 97/69/CE del 5 dicembre 1997, le FAV sono state inserite fra le sostanze pericolose sottoposte ad obbligo di etichettatura e classificate in base alla composizione chimica ed alle caratteristiche dimensionali delle fibre:

Fibre Ceramiche Refrattarie FAV con tenore in ossidi di metalli alcalini e alcalino-terrosi pari o inferiore al 18% in peso Cancerogeni di categoria 2 Frasi di rischio R45/R49

Lane Minerali FAV con tenore in ossidi di metalli alcalini e alcalino-terrosi superiore al 18% in peso Cancerogeni di categoria 3 Frasi di rischio R40

R40 Possibilità di effetti cancerogeni; prove insufficienti

R45 Può provocare il cancro

R49 Può provocare il cancro per inalazione

L'Italia, con il D.M. del 01/09/1998, ha recepito tale direttiva e con la circolare n.4 del 15/03/2000 il Ministero della Sanità ha chiarito tutti i possibili dubbi interpretativi indicando anche i criteri tramite i quali le Fibre Ceramiche Refrattarie e le Lane Minerali possono essere esentate dall'etichettatura quale agente cancerogeno (deroghe previste dalla nota R e dalla nota Q):

Fibre Ceramiche Refrattarie Esentate dalla classificazione di cancerogeno se il diametro medio ponderato rispetto alla lunghezza della fibra a meno di due errori standard è maggiore di 6 m

Lane Minerali Esentate dalla classificazione di cancerogeno in base alla nota R oppure se si dimostra che sono rispondenti ai test biologici elencati alla nota Q.

Nota R.

"La classificazione cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza meno due errori standard risulti maggiore di 6(micron)m. Sono state esentate dalla classificazione come cancerogene le fibre con diametro medio ponderato rispetto alla lunghezza superiore a 6(micron)m in quanto al di sopra di tale valore le fibre sono considerate non più respirabili dall'uomo e perciò non in grado di raggiungere gli alveoli polmonari. Le definizioni di diametro geometrico e di errore standard sono riportate nell'allegato 1.

Nota Q.

La classificazione "cancerogeno" non si applica se e' possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20(micron)m presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni;

oppure - una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 (micron)m presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;

oppure - un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicità;

oppure - una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla conclusione che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

Riassumendo, la classificazione delle fibre artificiali vetrose risulta pertanto essere:

Classificazione		Nota R (lunghezza fibre)	Nota Q (biosolubilità fibre)	Cancerogenicità (indicata in base alla direttiva 67/548/CEE)	Cancerogenicità (indicata in base al regolamento (CE) n. 1272/2008)
Fibre Artificiali Vetrose	Fibre Ceramiche Refrattarie	> 6 micron	-	non cancerogeno	non cancerogeno
		< 6 micron	-	cancerogeno categoria 2	cancerogeno categoria 1B
	Lane Minerali	> 6 micron	-	non cancerogeno	non cancerogeno
		< 6 micron	SI	non cancerogeno	non cancerogeno
			NO	cancerogeno categoria 3	cancerogeno categoria 2

Come però precedentemente descritto si ricorda che la IARC classifica queste sostanze inserendole nel Gruppo 3 "agenti non classificabili in quanto alla loro cancerogenicità per l'uomo".

Oltre a ciò è doveroso aggiungere che, nella maggior parte dei casi, tali materiali siano posati all'interno di controsoffitti o quantomeno non a diretto contatto con la persona, fattore questo che tende comunque a ridurre il rischio da esposizione diretta.

In base a queste considerazioni, si è pertanto deciso di procedere sulla base di 3 diversi livelli di azione.

Livello 1 (fase preliminare di indagine)

Il Dirigente provvede a richiedere all'Ente Proprietario informazioni circa la presenza o meno di FAV all'interno dei locali. Se l'Ente Proprietario conferma la non presenza di FAV oppure conferma la non pericolosità di eventuali fibre presenti, in quanto dispone di indicazioni formali in merito, la valutazione sarà conclusa in quanto il rischio non presente.

Livello 2 (fase di analisi)

In caso di presenza di FAV, l'Ente Proprietario, in mancanza di informazioni dettagliate in merito, provvede ad una verifica della composizione al fine di scongiurarne l'eventuale pericolosità mediante esami di laboratorio.

La struttura dovrà provvedere, nel frattempo, a mettere in atto alcune misure compensative integrative, quali, ad esempio:

- non dovranno essere rimossi o manomessi gli elementi del controsoffitto;
- non dovrà essere appeso nessun tipo di materiale al controsoffitto;
- in caso di distacchi o rotture il personale dovrà prontamente avvertire il Dirigente che provvederà a segnalare il tutto all'ente proprietario;
- le attività di pulizia dei locali in cui si è riscontrata la presenza di fibre dovranno essere effettuate garantendo, come misura di sicurezza, una efficace aerazione;
- dovrà essere fornita una corretta informazione agli occupanti l'edificio.

Successivamente, se le analisi di laboratorio garantiranno la non nocività delle fibre presenti, il rischio sarà considerato non presente.

Livello 3 (FAV presenti e nocive)

Nel caso in cui le analisi confermino invece la nocività delle fibre si possono presentare tre differenti scenari.

A) FAV (LANE MINERALI O FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE) presenti in controsoffitto confinato. L'Ente Proprietario, dovrà provvedere alla rimozione delle fibre. La struttura dovrà provvedere, in attesa della rimozione, a mantenere in atto le misure compensative integrative descritte per il livello 2.

B) LANE MINERALI presenti in controsoffitto aperto (es.: doghe) o in posizione non confinata. L'Ente Proprietario dovrà provvedere alla rimozione delle fibre stesse o alla messa in sicurezza mediante l'applicazione di pellicole in aderenza alle superfici.

La struttura dovrà provvedere, in attesa della rimozione, a mantenere in atto le misure compensative integrative descritte per il livello 2. La struttura dovrà inoltre definire una limitazione oraria di utilizzo dei locali interessati, a meno che il campionamento ambientale eseguito nei locali stessi a cura dell'Ente Proprietario non evidenzii l'assenza di fibre aerodisperse.

In tal senso ulteriori eventuali approfondimenti sono presenti nella sezione 4 del presente documento.

C) FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE presenti in controsoffitto aperto (es.: doghe) o in posizione non confinata. L'Ente Proprietario dovrà provvedere alla rimozione delle fibre stesse o alla messa in sicurezza mediante l'applicazione di pellicole in aderenza alle superfici.

Il Dirigente provvederà ad interdire l'accesso ai locali in cui sono presenti tali materiali, in attesa che l'Ente Proprietario provveda alla rimozione delle fibre stesse o messa in sicurezza mediante l'applicazione di pellicole in aderenza alle superfici.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Fibre artificiali vetrose	Presenza di materiali isolanti in fibra minerale o vetrosa	1	4	4	Verifica della composizione Rimozione o messa in sicurezza mediante l'applicazione di pellicole in aderenza alle superfici Procedure organizzative e divieti per il personale	EP DDL



AMIANTO

Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08

L'informazione ed il monitoraggio nei termini di legge riguardo alla eventuale presenza di amianto è compito dell'ente proprietario. A titolo cautelativo, comunque, a fronte di distaccamenti localizzati, di fenomeni di sgretolamento di superfici con sospetta presenza di amianto o di danneggiamento accidentale di parti che mettano in luce elementi precedentemente confinati con sospetta presenza di amianto sarà cura del dirigente limitare o interdire l'accesso all'area a rischio (in base ad una valutazione concordata con il proprio RSPP) e richiedere all'Ente proprietario l'approvazione di idonee misure di quantificazione del rischio (attraverso campionamenti e analisi di laboratorio) e, conseguentemente, di contenimento della pericolosità, quali incapsulamento o rimozione.

Nella sezione 4 del presente documento, se necessario, sono fornite ulteriori informazioni sui rischi eventualmente presenti o sulla documentazione conservata in archivio riferite ai singoli edifici costituenti l'istituzione.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Amianto	Inalazione delle polveri per presenza di manufatti in amianto	1	4	4	Verifica presenza polveri di amianto aerodisperse	EP

AGENTI BIOLOGICI

Titolo X D.Lgs. 81/08



Nella struttura non si svolgono attività che implicino la manipolazione o il contatto con agenti biologici classificati dall'allegato XLVI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Tuttavia la presenza di numerosi soggetti determina immancabilmente la sussistenza di rischi biologici di carattere generale; tali rischi sono acuiti dalla stretta convivenza per diverse ore al giorno e dalla necessità di intervenire per tutte le possibili necessità.

Ulteriori rischi di natura biologica possono essere riferiti alle attività di pulizia, in particolare condotte presso i servizi igienici, dove è possibile riscontrare la presenza di numerosi agenti biologici, anche di tipo patogeno.

Casi particolari sono inoltre l'eventuale presenza di scarafaggi, insetti e topi che richiedono specifici interventi di derattizzazione e deblattizzazione.

L'esposizione è per lo più moderata e riguarda prevalentemente agenti biologici del gruppo 2 e 3 descritti all'art. 268 del D.Lgs. 81/08.

Nello specifico possono essere individuate le seguenti casistiche più comuni:

- Virus il cui rischio è correlato allo stato di gravidanza meglio descritto nel successivo paragrafo riguardante la tutela della maternità;

I lavoratori sono informati circa i rischi a cui sono esposti e circa i corretti criteri di igiene da osservare; sono altresì forniti di idoneo abbigliamento e di dispositivi di protezione individuale.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Agenti biologici	Trasmissione interumana di agenti infettanti e parassiti	2	3	6	Dotazione DPI Piano di pulizia Informazione alle / dalle famiglie sulla presenza di parassiti Informazione dei lavoratori: norme igieniche personali	DDL
		Contatto con terzi potenzialmente infetti, interventi di medicazione a seguito di infortuni.	2	2	4	Dotazione DPI Formazione e informazione dei lavoratori: norme igieniche personali	DDL

		Attività di pulizie in ambienti ove potenzialmente sono presenti agenti biologici patogeni.	2	2	4	Piano di Pulizia Dotazione DPI Formazione e informazione dei lavoratori	DDL
		Contatto con superfici potenzialmente infette dovute alla presenza di insetti, scarafaggi, topi, guano di volatili	2	2	4	Piano di Pulizia Dotazione DPI Interventi di derattizzazione e deblattizzazione supplementari Installazione dissuasori anti volatili	DDL EP



LEGIONELLOSI

In questi anni sono stati osservati alcuni casi di contaminazione microbiologica da legionella, un bacillo gram-negativo aerobiodiffuso in tutti gli ecosistemi acquatici naturali. In particolare questi microrganismi possono essere diffusi nell'ambiente idrico, in particolare nelle condutture di acqua calda sanitaria e nelle interfacce degli scambiatori di calore degli impianti di climatizzazione. È evidente dunque la necessità della prevenzione della legionellosi ad esempio in relazione alla gestione del rischio proveniente dalla mancata applicazione di norme di buona pratica per la manutenzione degli impianti idrici.

Riguardo alla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro ricordiamo che la legionella è citata anche dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come agente biologico del gruppo 2 (un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori), inserita nell'allegato XLVI. Dunque un agente biologico soggetto all'articolo 271, relativo alla valutazione dei rischi biologici.

Le linee guida della conferenza Stato-Regioni pubblicate in data 7 maggio 2015 non individuano indicazioni specifiche esplicitando il livello di rischio scarsamente rilevante.

La situazione maggiormente esposta al rischio è quella degli impianti di distribuzione acqua calda sanitaria in quanto erogano acqua a temperatura compresa fra 20° e 50°.

In tali casi occorre verificare non sussistano altri fattori di rischio individuati dalle linee guida della conferenza Stato-Regioni quali ad esempio la presenza di serbatoi e/o di linee di distribuzione scarsamente o per nulla utilizzate (meno di 20 minuti/settimana).

Le attività di pulizia/disinfezione dei serbatoi e di eventuale sezionamento delle linee non utilizzate sono in capo all'Ente Proprietario così come la gestione ordinaria dell'impianto secondo quanto previsto dalle linee guida della conferenza Stato-Regioni al punto 5.5. L'Istituzione, non avendo potere di intervento e di spesa diretto, verificherà lo svolgimento degli adempimenti necessari e, nel caso ciò non avvenisse, provvederà al divieto d'uso dell'impianto, in particolare delle docce, dopo aver sollecitato l'intervento all'Ente Proprietario.

L'Istituzione provvede, a scopo preventivo, alle attività di flussaggio, ovvero nell'apertura periodica di tutti i terminali per minimo 5 minuti/settimana, per le linee di acqua calda utilizzate meno di 20 minuti/settimana e nei mesi estivi anche per le linee di acqua fredda.

Tali attività dovranno essere compatibili con le competenze e la consistenza del personale, in caso contrario l'impossibilità di garantire la regolarità dei flussaggi va comunicato all'Ente Proprietario il quale dovrà provvedervi autonomamente.

Misure di prevenzione e protezione a carico dell'Istituzione:

- Richiesta attività di controllo periodico all'Ente Proprietario
- Attività di flussaggio per le linee di acqua calda scarsamente utilizzate e per le linee di acqua fredda nei mesi estivi.
- Nel normale utilizzo dell'impianto non è necessario l'uso di DPI, nelle operazioni di pulizia dovranno essere utilizzati i DPI per i rischi specifici come previsto dalle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Le operazioni di bonifica sono effettuate da lavoratori non dipendenti dall'Istituzione.

Procedure per l'attuazione delle misure da adottare e soggetti che vi debbono provvedere:

- informazione ai lavoratori in merito al divieto d'uso degli impianti a cura del Dirigente sia in caso di evidenza di contaminazione sia in caso di mancato controllo e/o adeguata gestione da parte dell'Ente Proprietario.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Agenti biologici	Legionellosi per contaminazione impianti idraulici, docce, dispositivi di condizionamento	1	3	3	Richiesta attività di controllo all'Ente Proprietario Attività di pulizia ordinaria. Attività di flussaggio delle linee scarsamente utilizzate. Gestione dell'impianto secondo quanto previsto dalle linee guida della conferenza Stato-Regioni 2015 Verifica dell'impianto per l'individuazione di tubazioni di linee di distribuzione mai utilizzate e di serbatoi di accumulo. Eventuali analisi di laboratorio periodiche di verifica	DDL EP

ATMOSFERE ESPLOSIVE

Titolo XI D.Lgs. 81/08



La presenza di atmosfere esplosive come specificato all'art. 288 e all'allegato XLIX del D.Lgs. 81/08 è limitato alla presenza eventuale di gas infiammabili utilizzati per il riscaldamento ed i laboratori. Quando necessario le prescrizioni relative, che comunque si limitano alla realizzazione a norma degli impianti di adduzione (a cura dell'Ente Proprietario) e del sistema di ricambio dell'aria (a cura dell'Ente Proprietario per le centrali termiche e del Datore di Lavoro per i laboratori), sono specificate nella sezione 4 del presente documento.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Atmosfere esplosive		1	4	4	Informazione dei lavoratori	EP

RISCHIO SISMICO



La valutazione del rischio sismico vera e propria è determinata dalle mappe di classificazione sismica del territorio che individuano, in termini probabilistici, la possibilità che si verifichino scosse di terremoto e di quale intensità. Tale valutazione non si riferisce quindi al singolo edificio quanto piuttosto al territorio su cui è stato edificato.

La valutazione relativa agli edifici è detta di vulnerabilità sismica e consiste nell'ipotizzare i danni potenziali a seguito di una scossa di terremoto compatibile al rischio sismico del territorio.

La valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici (considerati strategici o rilevanti a seconda del piano di protezione civile comunale) è una attività obbligatoria in capo ai proprietari ai sensi dell'art 2, c. 3 dell'OPCM 3274/2003.

L'Ente Proprietario degli edifici scolastici è quindi tenuto alla valutazione della vulnerabilità sismica (pur non essendo tuttavia obbligato al successivo eventuale intervento di adeguamento). Nel caso della Regione Piemonte, con successive delibere della Giunta Regionale, pur individuando in via prioritaria gli edifici ricadenti in zona 2 e successivamente in zona 3 (DGR 64-11402/2003), è stato fissato come termine ultimo al completamento delle attività il 31 marzo 2013.

Il Dirigente è invitato a richiedere all'Ente Proprietario gli esiti della verifica di vulnerabilità sismica degli edifici, nei casi in cui ciò comporti necessità di modifica della valutazione del rischio questa sarà riportata nella sezione 4 del presente documento così come la presenza del documento di valutazione agli atti dell'Istituto.

In attesa degli esiti delle attività di verifica la struttura provvederà ad una adeguata attività di informazione dei lavoratori circa le norme comportamentali da attuare in caso di terremoto e di gestione dell'emergenza in genere.

Il rischio di caduta di oggetti ed arredi può essere adeguatamente limitato o eliminato avendo cura di non depositare oggetti e/o colli di alcun tipo al di sopra di armadi ed altri arredi e provvedendo al fissaggio a muro o fra loro di quelli potenzialmente a rischio di ribaltamento.

Il Dirigente può infine promuovere attività di informazione dei lavoratori e degli utenti diffondendo la parte relativa al terremoto dei piani di emergenza ed eventualmente organizzare simulazioni riguardo al

ATTREZZI MANUALI



Le principali cause d'infortunio connesse all'uso degli attrezzi manuali in genere, possono generalmente essere ricondotte a: scadente qualità degli attrezzi impiegati; cattivo stato di manutenzione; utilizzo inadeguato; impiego scorretto. Allo scopo di ridurre i rischi per le persone, le principali disposizioni di sicurezza da seguire per quanto riguarda l'uso degli attrezzi manuali, possono essere così riassunte: utilizzare solo attrezzature conformi provviste di marcatura CE, selezionarli in modo che siano idonei al lavoro da svolgere; mantenerli in buono stato di conservazione; usarli correttamente; conservarli in modo appropriato (per esempio armadietti, cassetti, ecc.); non portare utensili a mano nelle tasche, specie se taglienti o pungenti.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Attrezzi manuali	Tagli, punture dovuti al contatto con organi taglienti	2	2	4	Informazione dei lavoratori; Alienazione delle attrezzature manuali non sufficientemente sicure (es. taglierine datate)	DDL
AL		Tagli, urti durante le attività ludiche / didattiche	2	2	4	Informazione dei lavoratori; Sorveglianza degli allievi durante le attività ludiche / didattiche	DDL
CS		Tagli, punture dovuti alla presenza di organi taglienti	2	2	4	Informazione dei lavoratori; Alienazione delle attrezzature manuali non sufficientemente sicure	DDL
CS		Tagli, urti, problemi cutanei durante l'attività di trasporto oggetti e prodotti per la pulizia	2	2	4	Informazione dei lavoratori; Fornitura DPI	DDL
AL IN		Dermatiti ed allergie di contatto durante l'uso di prodotti irritanti o allergizzanti	2	2	4	Disposizione per uso di soli prodotti a norma. Disponibilità DPI	DDL

MACCHINE / ATTREZZATURE



A titolo esemplificativo e non esaustivo all'interno dei locali sono presenti le seguenti attrezzature: telefono, fax, computer, stampanti, televisore / videoregistratore, lettore cd / radio, lavagna Elettronica Multimediale (LIM), macchina elettrica per il caffè.

Si raccomanda al personale di utilizzare tali macchine conformemente a quanto riportato nel libretto d'uso e in generale nella documentazione di sicurezza messa a disposizione. Non modificarne in nessun modo alcuna parte o funzione. Non è consentito l'utilizzo di allacciamenti elettrici tramite riduzioni o prolunghie.

In caso di strani rumori provenienti dalla macchina/attrezzatura che possano lasciare presagire a una rottura imminente o comunque a un difetto di funzionamento, l'operatore dovrà interrompere immediatamente l'utilizzo e non proseguire con il lavoro. In generale utilizzare le macchine e le attrezzature solamente se autorizzati dal proprio responsabile e comunque non prima di essere stati formati sul loro uso nonché sui rischi e le conseguenti misure di sicurezza da adottare.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Macchinari / Attrezzature	Utilizzo non conforme, riparazioni artigianali, elettrocuzione	2	2	4	Formazione e Informazione del personale	DDL



SCALE FISSE E PORTATILI

Le scale portatili sono di norma utilizzate dai collaboratori scolastici per le operazioni di pulizia o per le attività di piccole manutenzioni. E' inoltre possibile l'utilizzo da parte del personale di segreteria per le attività di archivio. Si raccomanda l'utilizzo di scale portatili a norma, provviste di parapetto, con dispositivo antisdrucchiolo al piede e catenella di sicurezza per evitare l'apertura totale. E' comunque consentito l'utilizzo solo entro e non oltre i 2 metri di altezza. E' inoltre vietato l'utilizzo, anche al di sotto dei 2 metri di altezza, in corrispondenza di porte e finestre o in situazione a potenziale rischi di caduta dall'alto.

E' buona regola richiedere l'aiuto di un collega durante le operazioni che prevedono l'utilizzo di scale portatili.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
CS PA	Scale fisse e portatili	Cadute durante l'utilizzo di scale portatili	2	3	6	Utilizzare scale a norma Richiedere il supporto di un altro lavoratore Formazione e Informazione	DDL



IMMAGAZZINAMENTO

Durante la fase di immagazzinamento / stoccaggio materiale sono possibili eventuali comportamenti scorretti che possono portare a cadute di oggetti, perdite di sostanze o eccessi nei quantitativi in deposito.

Negli scaffali e nei ripiani presenti nelle aule e nei laboratori viene depositato solo materiale attinente all'attività didattica.

Il materiale di pulizia viene conservato in un luogo asciutto e non accessibile a personale non addetto. Eventuali cadute di materiale o perdite di sostanze sono imputabili a comportamenti scorretti degli operatori nel riporre stabilmente tali materiali.

E' necessario definire idonei locali per l'archiviazione. Eventuali carenze di arredi possono tuttavia portare a caricare le scaffalature in maniera tale da non garantire la stabilità dei materiali in deposito. Sono tuttavia possibili eventuali comportamenti scorretti che possono portare a cadute di oggetti o eccessi nei quantitativi in deposito.

Tutte le scaffalature presenti devono essere sufficientemente robuste e opportunamente ancorate al muro.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Attività di immagazzinamento	Caduta di materiale, perdita di sostanze.	2	2	4	Informazione dei lavoratori	DDL
AL		Investimento per caduta scaffalature	2	2	4	Ancoraggio a muro delle scaffalature	DDL
AL		Contatto con prodotti chimici da parte di personale non addetto Locale magazzino accessibile	2	2	4	Formazione e Informazione dei lavoratori Verifica conformità della soluzione di chiusura / Procedure di chiusura locali deposito	DDL
CS		Caduta di materiale, dossier	2	2	4	Informazione dei lavoratori	DDL

DIVIETO DI FUMO



Come previsto dalla normativa vigente ed in particolare le Leggi 584/75, 3/03, 128/13 e s.m.i. in tutti i locali e nelle aree esterne di pertinenza dell'istituto, è proibito fumare. Il divieto riguarda anche la sigaretta elettronica. Il datore di lavoro provvede all'affissione in tutti i locali dei cartelli indicanti il divieto e contenenti le informazioni previste dalla normativa vigente.

Il datore di lavoro o suoi incaricati possono contestare direttamente la violazione della norma redigendo l'apposito verbale riportante la sanzione. L'importo della sanzione è il doppio del minimo (art. 16 Legge 698/81), e deve essere pagata dal genitore se il sanzionato è minorenne.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Fumo	Mancato rispetto del divieto di fumo	1	2	2	Informazione dei lavoratori Attività di vigilanza	DDL



ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

In base alla Legge 30/03/2001 n.125 (Legge quadro in materia di alcool e problemi alcool-correlati), gli insegnanti di ogni ordine e grado rientrano nell'elenco dell'allegato 1 del Provvedimento 16 marzo 2006, che individua l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado fra quelle che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, in caso di assunzione di alcolici / superalcolici.

Ai sensi dell'art. 15 della stessa Legge 30/03/2001 n.125 è quindi fatto divieto al personale docente di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche in orario di servizio.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. precisa all'art.41 comma 4, che "la sorveglianza sanitaria è altresì finalizzata ad escludere [...] l'alcoldipendenza [...] nei casi e alle condizioni previste dalla Norma".

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-4814, il Datore di Lavoro provvederà ad applicare le seguenti misure di prevenzione :

- informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo specifico rischio;
- informazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l'attività lavorativa a rischio, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, in quanto gli effetti di tale assunzione possono comportare un rischio infortunistico aggiuntivo; si deve precisare che il riscontro di un'alcolemia positiva comporterà comunque un temporaneo allontanamento dalla mansione a rischio a seguito della formulazione del giudizio di non idoneità temporanea formulato dal medico competente ;
- divieto di somministrare o assumere bevande alcoliche negli ambienti e nelle attività di lavoro, tramite l'adozione di disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro (ex art.li 18, c. 1 lett. f), 19, c. 1 lett. a) e 20, c. 2 lett. b) e art. 111 c. 8 del D.lgs. 81/08;
- sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere eventuali condizioni di alcoldipendenza e alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche attraverso l'esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso, sia in campioni predefiniti di lavoratori, selezionati in modo randomizzato, con documentazione dei risultati ottenuti, che nei casi in cui si sospetti l'avvenuta assunzione di alcolici.

Per ottemperare ai controlli richiesti, l'istituzione provvederà alla richiesta di specifici fondi da destinare ai controlli per escludere l'uso di alcolici da parte del personale docente ai sensi della Legge 30/03/2001 n.125.

PROCEDURA PER L'ALLONTANAMENTO DAL POSTO DI LAVORO

In caso di sospetto o evidente stato di ebbrezza alcolica di un lavoratore, questi verrà convocato immediatamente per approfondimenti. Il Dirigente provvederà a valutare, col supporto di un addetto al primo soccorso di plesso (individuato nella sezione 1 del presente documento), l'eloquio, l'alitosi alcolica, la deambulazione, il coordinamento dei movimenti e il rallentamento psicomotorio. Se la valutazione risulterà positiva, in base al grado di ebbrezza alcolica, valutato dal Dirigente e dall'addetto al P.S., il lavoratore potrà essere:

- inviato al pronto soccorso tramite ambulanza;
- inviato al pronto soccorso tramite un taxi, accompagnato da un addetto al primo soccorso;
- accompagnato al proprio domicilio tramite un taxi insieme ad un addetto al primo soccorso;
- affidato a un parente.

Se in condizioni di ebbrezza, dovrà essere impedito al lavoratore (nei limiti del possibile) di utilizzare la propria

autovettura e qualora non si riuscisse a convincerlo, dovranno essere immediatamente informate le Forze dell'Ordine.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
IN	Bevande alcoliche	Assunzione bevande alcoliche durante l'orario di lavoro	1	2	2	Informazione preliminare dei lavoratori	DDL
						Formalizzazione del divieto di somministrazione e di assunzione di alcolici negli ambienti e nella attività di lavoro	
TUTTE		Ebbrezza alcolica	1	3	3	Richiesta fondi per controlli specifici per escludere l'uso di alcolici da parte del personale docente Procedura per l'allontanamento dal posto di lavoro	DDL



AFFATICAMENTO DELLE CORDE VOCALI

Le fonopatie possono colpire la categoria professionale degli insegnanti. Tali situazioni sono da correlare alla necessità di mantenere l'intensità della voce di almeno 15 dB superiore al rumore ambientale, che, a causa della qualità acustica delle aule e del rumore di fondo prodotto all'esterno e/o all'interno dell'edificio, può superare i 65 dB. Se l'uso eccessivo della voce rappresenta la causa determinante, vanno comunque considerati fattori predisponenti di natura costituzionale quali facile stancabilità vocale, deficit uditivo anche modesto, errata coordinazione pneumo-fonatoria, abitudini voluttuarie (alcol, caffè, fumo), nonché la coesistenza di disfunzioni organiche quali il reflusso gastroesofageo o squilibri ormonali e situazioni di stress.

Si tratta in prevalenza di disfonie di tipo funzionale, che spesso però evolvono in forme organiche, quali i noduli laringei. In caso di riscontro di noduli laringei in lavoratori soggetti a sforzi prolungati delle corde vocali, il medico, competente o curante, è tenuto a produrre un certificato di malattia professionale, essendo tale patologia nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia all'INAIL ex art. 139 del DPR 1124/65, anche se inserita tra quelle la cui origine professionale è "di limitata probabilità", in relazione alla possibilità che sia correlata a fattori di rischio non lavorativi.

Il riconoscimento di malattia professionale è comunque previsto solo nel caso in cui la funzione fonatoria sia apprezzabilmente e stabilmente compromessa.

Per una valutazione approfondita si farà riferimento ai valori del livello di pressione sonora a 1 m di distanza dal parlatore in direzione frontale e in campo acustico libero per diverse intensità di voce definiti dalla norma UNI EN ISO 9921:2004:

Intensità della voce	Livello di pressione sonora $L_{S,A,1m}$ dB(A)
Bassa	54
Normale	60
Sostenuta	66
Forte	72
Urlata	78

da verificare secondo un protocollo definito in accordo con Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino. Le misure di prevenzione che la struttura può assicurare sono innanzitutto collegate ad una corretta attività di formazione.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
IN	Affaticamento vocale, laringopatia	Occasionali esposizioni a rumore, attività condotte in ambienti rumorosi	1	2	2	Questionario preliminare di valutazione dello sforzo e della qualità vocale	DDL
						Formazione dei lavoratori Ottimizzazione dell'orario di lavoro	
						Bonifica acustica dei locali	EP



LAVORATORI O STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

La valutazione del rischio deve tener conto delle differenze che intercorrono fra i singoli lavoratori o studenti. Ciò comporta una particolare attenzione all'utenza diversamente abile che va attuata:

- identificando gli utenti diversamente abili potenzialmente esposti ad un rischio maggiore
- valutando i rischi specifici cui possono incorrere, tenendo conto della natura quanto della portata della disabilità e dell'ambiente e quando possibile consultando gli individui interessati
- valutando le eventuali misure complementari necessarie per soddisfare i requisiti di salute e sicurezza

Nello specifico è necessario analizzare la gestione dell'emergenza anche in funzione dell'utenza diversamente abile verificando gli spazi utilizzati, i percorsi di esodo, la presenza di addetti di supporto etc.

Nel corso delle prove di evacuazione va coinvolta anche l'utenza diversamente abile verificando l'adeguatezza delle misure adottate.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Presenza alunni disabili	Accrescimento generale dei livelli di rischio	1	4	4	Adeguamento piano di emergenza	DDL

AGGRESSIONE



All'interno dell'utenza presente, vale a dire all'interno dell'insieme di tutte le persone presenti a vario titolo nell'edificio durante l'attività, vi possono essere alcuni soggetti particolarmente propensi ad andare incontro a momenti di violenza fisica verso altra persona.

Tali situazioni dovranno essere, per quanto possibile individuate, al fine di informare correttamente tutto il personale interessato, ed evitare situazioni di rischio maggiori.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Aggressione	Soggetti predisposti ad aggressione fisica	1	4	4	Informazione del personale Evitare ogni oggetto o arredo superfluo che possa essere usato come contundente; sostituire tutti gli oggetti pericolosi con altri non pericolosi tenendo tutto ciò che non è utilizzato sotto chiave. Verificare la compatibilità del caso con l'eventuale stato di gravidanza della lavoratrice.	DDL
			1	4	4	Garantire l'opportuno funzionamento degli ingressi all'area, al fine di evitare l'ingresso di personale non autorizzato	EP

LAVORO IN SOLITUDINE

In alcune situazioni, specialmente nei casi di plessi di piccole dimensioni, può accadere che sia presente all'interno della struttura un solo lavoratore. Tale situazione non è vietata da alcuna norma e riguarda particolarmente i collaboratori scolastici durante le operazioni di pulizia. La generale riduzione del personale ATA in servizio ha reso queste circostanze maggiormente frequenti, si invitano tuttavia i Dirigenti ad evitarle per quanto possibile.

Pur ribadendo che lo svolgimento di lavoro in solitudine è consentito per le attività svolte può essere ipotizzato un accrescimento generale dei livelli di rischio.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
CS PA	Lavoro solitario	Accrescimento generale dei livelli di rischio	1	4	4	Evitare per quanto possibile lo svolgimento di lavoro in solitudine	DDL



TIPOLOGIE PARTICOLARI DI LAVORATORI

Si stanno diffondendo nelle istituzioni scolastiche, nel pieno rispetto della normativa vigente, tipologie di lavoratori non di diretta pertinenza ma che prestano il loro lavoro all'interno degli edifici. Si tratta di progetti di inserimento di soggetti diversamente abili, lavori socialmente utili ecc. Le mansioni affidate a questi lavoratori sono assimilabili a quelle dei collaboratori scolastici, quindi non è possibile determinare un rischio dato da una nuova mansione, occorrerà piuttosto utilizzare la parte del presente documento relativa alle mansioni a cui sono adibiti tali soggetti ed applicare le misure di prevenzione e protezione previste.

Prima dell'inizio dell'attività l'Ente attuatore del progetto (Comune, ASL, ecc.) deve formalizzare la compatibilità del soggetto/i con il contesto determinando le mansioni da affidare e provvedendo alla relativa formazione ai sensi della normativa vigente. L'Istituzione provvede all'eventuale integrazione delle attività di formazione/informazione sulla base delle mansioni affidate e sui luoghi ove queste sono svolte.

Non trattandosi di lavoratori della struttura non è possibile provvedere alla sorveglianza sanitaria, si ritiene opportuno adibire tali soggetti a mansioni con profili di rischio che non richiedono sorveglianza sanitaria, nel caso ciò non fosse possibile dovrà provvedere l'Ente attuatore.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
CS (assimilabile)	Vari a seconda della mansione	Riferirsi alla VDR relativa alle mansioni effettivamente svolte				Informazione/formazione dei lavoratori quando necessario per la mansione specifica	DDL



CONTROLLI, MANUTENZIONI E COLLAUDI

Pur non trattandosi di rischi veri e propri vengono di seguito trattate alcune attività di verifica e controllo periodico a cura dell'ente proprietario. L'insorgenza di rischi può determinarsi nel caso di carenza od omissione dei controlli. Infatti tutti gli impianti tecnologici presenti all'interno di ogni plesso devono essere tenuti sotto controllo e sottoposti a manutenzione periodica a cura dell'Ente proprietario. L'esito di tutti i controlli deve essere regolarmente riportato in un apposito "Registro Antincendio e dei Controlli periodici".

DISPOSITIVI ANTINCENDIO

La verifica periodica dei dispositivi antincendio deve essere effettuata con cadenza semestrale da parte di ditte specializzate incaricate direttamente dall'ente proprietario. Lo svolgimento di tali verifiche va annotato nel registro dei controlli periodici presente in ogni plesso. Dall'analisi del registro possono facilmente emergere carenze di controllo che possono quindi essere sollecitate all'ente proprietario.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Ai sensi del DPR 462/01 sono soggetti a verifica periodica gli impianti di messa a terra e gli eventuali dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. La periodicità delle verifiche è biennale per gli edifici soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco e quinquennale per tutti gli altri. Anche queste attività vanno annotate nel registro dei controlli periodici da cui possono emergere eventuali carenze da segnalare all'ente proprietario.


ASCENSORI

I DPR 162/99 e 369/00 fissano precise caratteristiche, modalità e periodicità dei controlli di sicurezza da effettuare a carico del Proprietario. In particolare è obbligatoria ogni due anni la verifica dell'impianto da parte di organismi certificati diversi dal manutentore abituale ed almeno ogni sei mesi la manutenzione dell'impianto da parte di ditta specializzata dotata di certificato di abilitazione.

ACQUA POTABILE DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Ai sensi del D.Lgs. 31/01 l'acqua destinata al consumo umano necessita di controlli periodici che ne attestino la salubrità e la pulizia. Tale controllo va effettuato nel punto in cui fuoriesce dal rubinetto per il consumo umano ed è a cura e carico dell'ente proprietario.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Possibile insorgenza di rischi diversi	Mancanza di manutenzione delle apparecchiature e dei presidi	1	4	4	Richiesta controllo e verifica all'ente proprietario Predisporre opportuno registro dei controlli e delle manutenzioni	DDL
		Controlli periodici impianti tecnologici	1	4	4	Programmazione ed esecuzione controlli	EP



DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE

La occasionale presenza di topi, blatte o altri infestanti deve essere affrontata attraverso opportuni provvedimenti che limitino i rischi di intossicazione.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Derattizzazione / deblatizzazione	Intossicazione per contatto accidentale con esche o disinfestanti	2	2	4	Informazione dei lavoratori Consegna dei DPI ai lavoratori eventualmente coinvolti	EP

Le indicazioni dei fattori di rischio che seguono riguardano l'insieme dell'attività e sono di natura indicativa sulla base delle attuali norme in materia. Nella successiva sezione potranno essere nuovamente valutati i rischi ed evidenziati eventuali misure di prevenzione e protezione nello specifico dell'unità operativa analizzata.

STRUTTURA DEI LOCALI DI LAVORO

Titolo II e All. IV D.Lgs. 81/08



PAVIMENTI E PASSAGGI

I pavimenti devono essere realizzati con materiali idonei alla natura delle attività svolte, risultare regolari e uniformi e in particolare mantenuti puliti da sostanze sdruciolevoli.

Le vie di transito all'interno degli edifici sono riservate unicamente al passaggio delle persone e devono risultare sufficientemente dimensionate. Non vi devono essere spigoli non protetti o termosifoni esposti che potrebbero essere causa di ferimenti.

Durante la percorrenza dei corridoi è bene attenersi alla normale prudenza procedendo cautamente, senza correre e comunque facendo caso all'apertura improvvisa di porte. Procedere con cautela nei locali ove si stanno eseguendo pulizie della pavimentazione; se possibile scegliere un passaggio alternativo, rispettando la segnaletica.

PARETI E SOFFITTI

Le pareti degli ambienti di lavoro devono essere tinteggiate con colori chiari; non devono presentare infiltrazioni d'acqua o tracce di umidità. Non deve essere altresì rilevata la presenza di crepe o fessure o distacchi murari.

SOFFITTI / SOLAI

I soffitti degli ambienti di lavoro devono essere tinteggiati con colori chiari; non devono presentare infiltrazioni d'acqua o tracce di umidità. Non deve essere altresì rilevata la presenza di crepe o fessure o distacchi murari.

In presenza di anomalie costruttive, difetti progettuali e/o di carenze di manutenzione, nell'ambito dei solai in laterocemento si possono verificare dissesti che, sebbene non comportino pregiudizio per la capacità portante complessiva, risultano essere potenzialmente assai pericolosi per l'incolumità delle persone: si tratta del distacco (spesso repentino) delle cartelle inferiori dei blocchi in laterizio ovvero del cosiddetto sfondellamento del solaio.

Considerando che la verifica effettuata è di tipo visivo si suggerisce una verifica periodica dello stato di conservazione murario da parte dei tecnici dell'ente proprietario tramite verifica dei soffitti e dei solai, eventuale "battitura" delle superfici e/o di analisi delle stesse mediante tecnica dell'infrarosso (termografia) al fine di verificare la presenza di eventuali distacchi murari non individuabili visivamente.

CONTROSOFFITTI

L'eventuale presenza di controsoffittatura non rende possibile un adeguato e completo monitoraggio dei soffitti e dei solai. Inoltre eventuali infiltrazioni o difetti di posa potrebbero compromettere la stabilità e la tenuta degli elementi (pannelli, doghe, lastre ecc.) costituenti la controsoffittatura, con conseguente cedimento degli stessi. Considerando che la verifica effettuata è di tipo visivo si suggerisce una verifica supplementare periodica dello stato di conservazione da parte dei tecnici dell'ente proprietario tramite verifica delle controsoffittature presenti.

PORTE

Le porte dei locali devono essere realizzate con materiali sicuri su tutta la superficie delle stesse e consentire una rapida uscita dagli ambienti interni; devono risultare di larghezza e in numero sufficiente rispetto al numero di persone presenti ed essere eventualmente dotate di segnalazione dell'ingombro di apertura.

PARAPETTI

I parapetti esterni devono presentare altezza minima adeguata, anche mediante introduzione di supporti (sbarra, griglia, o similari), affinché il parapetto raggiunga l'altezza minima prevista di 1 m ed una scansione dei montanti che impedisca la scalabilità.

SCALE

Durante la percorrenza dei gradini, per evitare accidentali scivolamenti e cadute con la possibilità di danni anche di seria entità, evitare di correre e utilizzare il corrimano come sostegno.

Dovranno essere presenti le strisce adesive antisdrucchiolo al fine di minimizzare la possibilità di caduta o scivolamento del personale e/o degli allievi. Le scale di larghezza superiore a 1,20 m dovranno essere fornite di un secondo mancorrente.

FINESTRE

Le finestre delle aule, specie durante la stagione primaverile, vengono mantenute aperte per favorire l'arieggiamento dei locali: queste non devono presentare parti esposte spigolose che potrebbero essere causa di ferimenti.

Nota specifica riguardante le superfici vetrate

Il Decreto Ministeriale n. 115 del 17/3/95 recepisce la direttiva 92/59 CEE e rende obbligatoria l'osservanza della normativa UNI 7697. Tale normativa al punto 7.2.1. specifica che: "in ambienti aperti al pubblico e/o adibiti ad attività sportive e/o frequentati da giovani, indipendentemente dall'altezza del suolo" si possono impiegare solo vetri di sicurezza e/o stratificati. Già il Decreto Ministeriale n. 626 del 1994 rende obbligatoria l'osservanza del titolo II e più precisamente dell'articolo n. 7 al punto 6: questo riporta chiaramente che "i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti né essere feriti qualora esse vadano in frantumi". Questa indicazione è da considerarsi valida per gli studenti.

Dalle leggi e dalle norme sopra riportate ne consegue che l'utilizzo dei vetri deve essere il seguente: tutti i vetri per esterni e per interni, indipendentemente dalla loro posizione e dall'uso, dovranno essere temperati o stratificati in funzione dell'applicazione e certificati ai sensi della norma UNI 7697.

SPAZI DI LAVORO IN GENERE

Gli spazi di lavoro sono in genere conformi all'attività prevista.


Tuttavia alcuni rischi permangono comunque: il rischio di inciampo, cadute e scivolamenti le cui cause principali sono rappresentate da: pavimenti scivolosi; prolunghe di dispositivi elettrici non correttamente riposte; oggetti depositati a terra (zaini, giochi, scatole...); sedie rotte o usate in modo errato. È importante pertanto: non lasciare oggetti sul pavimento; controllare che le prolunghe, i cavi di collegamento di attrezzature elettriche, non siano causa d'inciampo; ricordarsi che la fretta porta a comportamenti scorretti, quindi non correre; appoggiarsi sempre al corrimano delle scale; non salire in piedi sulle sedie, specie se a rotelle; controllare che il pavimento sia sempre in buono stato di manutenzione e non sia bagnato.

Il disordine può essere causa d'incidenti e in genere è associato all'aspetto organizzativo (confusione, disorganizzazione, mancanza di programmazione e di controllo). Naturale conseguenza è che il buon ordine rappresenta un atteggiamento corretto e sensibile nei confronti dei pericoli insiti nell'ambiente di lavoro. Si raccomanda di tenere il posto di lavoro pulito e in ordine, onde evitare che materiali di qualsiasi genere possano creare rischi per la sicurezza dell'operatore e degli altri.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Luoghi di lavoro	Inciampo a causa di pavimentazione dissestata o mancante	2	2	4	Manutenzione	EP
		Ferimenti dovuti alla presenza di spigoli taglienti non protetti	2	2	4	Copertura delle parti taglienti con appositi paraspigoli	EP
		Urti, ferimenti contro termosifoni non protetti	2	2	4	Installazione di protezioni adeguate e specifiche per termosifoni	EP
		Ambienti insalubri a causa di infiltrazioni d'acqua / tracce di umidità	2	1	2	Pulizia periodica pluviali Manutenzione, ritinteggiatura	EP
		Ferimenti dovuti a distacchi murari che potrebbero lasciare esposte parti pericolose	2	2	4	Manutenzione, verifica stato di conservazione	EP

	Sfondellamento dei solai o distacchi dei controsoffitti	1	4	4		
	Ferimenti dovuti a possibili distacchi murari non riscontrabili causa presenza di controsoffittatura	1	4	4		
	Possibilità di caduta dall'alto in caso si parapetti di altezza non adeguata	1	4	4	Garantire l'altezza minima richiesta (1 metro) eventualmente mediante inserimento supporto fisso (es. sbarra)	EP
	Scale. Possibilità di scivolamenti e di cadute accidentali lungo le scale	2	2	4	Inserimento / rinnovo bande antiscivolo	EP
	Urti, ferimenti dovuti a contatto con infissi aperti per favorire l'aerazione dei locali	1	3	3	Sostituzione con infissi che prevedano anche l'apertura dall'alto. In via provvisoria: aprire solo parzialmente gli infissi al fine di limitarne la pericolosità.	EP DDL
	Inciampi dovuti alla presenza di materiale o arredi in deposito lungo i pavimenti, i passaggi o le postazioni di lavoro	2	2	4	Informazione dei lavoratori; Procedure di controllo effettuate anche dai collaboratori scolastici	DDL
	Scivolamenti causati dalla presenza di liquidi a pavimento	2	2	4	Procedure di controllo e di intervento attuate dai collaboratori scolastici e dal personale ausiliario. Utilizzo di idonea cartellonistica di segnalazione	DDL

LOCALI NON DIRETTAMENTE ACCESSIBILI



Possono esistere alcuni locali, zone e aree che risultano essere non direttamente accessibili al Dirigente e che quindi non possono essere soggetti al controllo/sorveglianza del Servizio di Prevenzione e di Protezione.

Tra le varie possibilità, risulta necessario evidenziare:

- Aree\zone\locali soggetti permanentemente alla responsabilità di un altro datore di lavoro, come locali tecnici, depositi ad uso esclusivo dell'Ente Proprietario, locali in utilizzo esclusivo ad associazioni esterne
- Aree\zone\locali non utilizzati come luogo di lavoro e quindi non accessibili ai dipendenti, ma solo all'Ente Proprietario per motivi di controllo e manutenzione quali, ad esempio, vani tecnici verticali o orizzontali, intercapedini, sottotetti non utilizzati, tetti (piani e inclinati).

I sopralluoghi e i controlli nei locali non direttamente accessibili e cioè inaccessibili alla normale ispezione o controllo visivo (ad es. solai, tetti, sottotetti controsoffitti con relativi elementi accessori), o con divieto di accesso al personale (ad es. caldaie, scantinati, locali tecnici, intercapedini), o richiedenti azioni in quota o comunque assimilabili alla manutenzione ordinaria/straordinaria (spostamento o smantellamento di controsoffitti, apertura botole ecc.), sono compito dell'Ente Proprietario.

Il dirigente è tenuto a:

1. richiedere periodicamente all'Ente proprietario di effettuare le ispezioni e i controlli periodici e di fornirne riscontro formale, ai sensi dell'art. 18 c.3 del D.Lgs. 81/08
2. segnalare prontamente all'Ente Proprietario la presenza di anomalie riscontrabili a seguito di un evento (ad es. caduta di tegole a causa del vento) o riscontro visivo (ad es. la presenza d'infiltrazioni o fessurazioni) per i necessari interventi, sempre in riferimento all'art. 18 c.3 del D.Lgs. 81/08
3. valutare il rischio in base all'esito dei predetti riscontri da parte dell'Ente Proprietario e in base alla presenza di eventuali anomalie.
4. nel caso si rendessero evidenti segnali di pericolo concreto e attuale di danno agli alunni e personale adottare opportuni provvedimenti di delimitazione o chiusura degli spazi a rischio.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
------	--------------------	-----------	---	---	---	--	------

TUTTE	Locali non direttamente accessibili	Monitoraggio e verifica stabilità dei locali	2	2	4	Richiesta di ispezione e verifica, segnalazione anomalie visibili esternamente	DDL
						Manutenzione	EP
		Corretto carico d'incendio all'interno dei locali	2	2	4	Garantire il corretto carico d'incendio	EP



SERVIZI IGIENICI

Dovranno essere presenti un numero di servizi igienici proporzionati al numero di persone in relazione a quanto dettato dal D.M. 18 dicembre 1975. Eventuali malfunzionamenti dovranno essere segnalati all'Ente Proprietario, incaricato della manutenzione.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
AL	Servizi igienici	Mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie a causa di un numero ridotto di servizi igienici funzionanti	3	1	3	Manutenzione	EP

ARCHIVI



I locali con destinazione d'uso specifica devono rispettare le eventuali prescrizioni dei VVF, in particolare per il numero necessario di mezzi estinguenti oltre che i requisiti di compartimentazione REI, rilevatori di fumo, secondo quanto dettato dal progetto antincendio.

Dal punto di vista delle norme di esercizio, dovranno essere rispettati i vincoli previsti all'art.12 del D.M. 26 agosto 1992, "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica":

[...] 12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura. [...]

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Emergenze Incendi	Segnalazione incendi	1	4	4	Conformità impianto di segnalazione, compartimentazioni, attrezzature antincendio	EP
		Archiviazione, stoccaggio del materiale	1	3	3	Corretta disposizione del materiale	DDL

SEGNALETICA – SEGNALI DI ALLARME

Titolo V D.Lgs. 81/08



La segnaletica presente nell'edificio dovrà essere completa e chiaramente visibile; tutto il personale è stato informato sulle misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata.

Il segnale acustico di allarme dovrà risultare facilmente udibile in tutti i locali.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Segnaletica	Segnaletica incompleta o non aggiornata causa di disorientamento durante l'evacuazione	2	2	4	Aggiornamento / integrazione della segnaletica	EP
	Segnale di allarme	Mancata percezione dell'allarme sonoro, volume del segnale di allarme insufficiente	1	4	4	Potenziamento del segnale acustico di allarme	EP



PORTE REI, VIE E USCITE DI EMERGENZA

Le porte REI costituiscono una compartimentazione dei locali ai fini antincendio e permettono l'individuazione di spazi protetti dal fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli edifici. Tale requisito viene raggiunto solo se le porte sono chiuse, in alternativa è possibile installare dispositivi dotati di elettrocalamita che consentano il mantenimento delle porte in posizione aperta con chiusura automatica in caso di emergenza.

Il corretto funzionamento prevede quindi il mantenimento in posizione chiusa, la posizione aperta è consentita solo in presenza di elettrocalamita.

E' inoltre auspicabile la segnalazione dell'ingombro delle porte stesse al fine di evitare urti accidentali.

In corrispondenza delle vie di uscita di emergenza non dovrà essere presente materiale in deposito. Dovrà essere attivata una procedura quotidiana di verifica di fruibilità delle vie di esodo e delle porte di emergenza ed evacuazione, e in caso di presenza di materiale in deposito, questo dovrà essere immediatamente rimosso.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Porte REI, vie e uscite di emergenza	Difficoltà di evacuazione in emergenza a causa del mancato funzionamento porte di emergenza ed evacuazione	2	3	6	Manutenzione porte di emergenza ed evacuazione	EP
		Mancata compartimentazione dei locali a causa dell'utilizzo di cunei o oggetti per mantenere aperte le porte di emergenza	2	2	4	Formalizzare il divieto di utilizzo di cunei o oggetti per mantenere aperte le porte di emergenza OPPURE individuazione all'interno del piano di emergenza di specifici incaricati alla rimozione dei cunei ed alla verifica dell'avvenuta chiusura delle porte Richiedere l'installazione di magneti	DDL
		Difficoltà di evacuazione in emergenza Presenza di materiale in corrispondenza delle uscite di emergenza	2	3	6	Rimozione materiale Verifica quotidiana fruibilità delle vie d'uscita di emergenza Formazione e informazione	DDL
		Traumi, inciampi, cadute, tagli, abrasioni, a causa di urto contro porte in fase di chiusura automatica	2	2	4	Informazione dei lavoratori Richiesta all'ente proprietario di dispositivi di chiusura con elettrocalamita se non presenti Installazione magneti	DDL EP

SICUREZZA INCENDI



Il presente capitolo costituisce, a titolo generico, il documento di valutazione del rischio "incendio" che il datore di

lavoro deve elaborare, in ottemperanza all'art. 28 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

La valutazione specifica del rischio di incendio ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 è effettuata per ciascuna unità operativa ed è riportata nella sezione 4 del presente documento. Sempre nella sezione 4 sono indicati i documenti conservati presso l'archivio della struttura per ciascun edificio (Certificato di Prevenzione Incendi, Dichiarazione di Inizio Attività, ecc.)

In linea generale tuttavia si intende richiamare il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 26 agosto 1992 riguardante le norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici.

Pur confermando l'individuazione del titolare dell'attività ai fini antincendio nell'ente proprietario quindi responsabile delle attività necessarie all'ottenimento ed al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi il Dirigente come Datore di Lavoro e responsabile gestionale dell'attività è tenuto al rispetto delle norme di esercizio di cui all'art.12 del D.M. 26 agosto 1992 in particolare per quanto riguarda:

- Tenuta, compilazione ed aggiornamento del registro dei controlli periodici;
- Limitazione dei carichi d'incendio in locali impropri;
- Rispetto della capienza antincendio dei locali.

CRITERI ADOTTATI

I criteri adottati per la valutazione dei rischi di incendio e delle misure di prevenzione e protezione di seguito riportati sono conformi a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" che si applica integralmente per le attività non normate, mentre per le attività normate (come nel caso degli istituti scolastici) si applica solo per le parti non trattate dalla norma specifica D.M. 26 agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica».

I destinatari del presente documento vengono identificati nell'ente proprietario dell'immobile per quanto riguarda i rischi strutturali e impiantistici e nel dirigente per i restanti rischi.

Tale valutazione si articola nelle seguenti fasi:

SORGENTI DI INNESCO

Data la tipologia di attività svolta, le possibili fonti di innesco sono costituite da apparecchiature elettromeccaniche (VDT, stampanti, fotocopiatrice, ecc.), dagli impianti elettrici e relativi componenti, dai materiali d'uso (carta, pellicole, prodotti per le pulizie, ecc.) e dai Comportamenti scorretti da parte degli operatori (fumo ed impiego di fiamme libere).

Si sottolinea che sia impianti elettrici sia le apparecchiature elettromeccaniche sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

I materiali che in modo significativo possono costituire pericolo per l'incendio sono costituiti da: materiale cartaceo, materiale audiovisivo, materiale di arredo, prodotti per le pulizie in deposito, apparecchiature elettromeccaniche.

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI O DI ALTRE PERSONE ESPOSTE A RISCHIO DI INCENDIO

All'interno dei luoghi presi in esame possono essere considerate esposte al rischio incendio tutte le persone presenti: Personale Docente, Personale Amministrativo, Collaboratori scolastici, Allievi, Lavoratori di ditte esterne (personale addetto alla mensa, personale addetto alle pulizie, personale per controllo estintori, personale dell'ente proprietario dell'immobile per interventi ordinari di manutenzione, personale per assistenza alla centrale termica, personale per manutenzione area esterna), Visitatori.

Alcuni dei soggetti risultano o possono risultare in possesso di handicap psichici o con ridotte capacità di movimento, visive e uditive. I soggetti stabilmente presenti possiedono una certa familiarità con i luoghi e con le relative vie d'esodo, uscite di sicurezza, ubicazione dei mezzi estinguenti portatili (estintori). Al contrario i visitatori potrebbero avere poca familiarità con i luoghi e le relative vie di esodo; l'accesso degli stessi è comunque regolamentato da una procedura di registrazione; inoltre la presenza di tali persone è stata presa in considerazione nel piano di emergenza.

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

In funzione delle presenze effettive contemporaneamente in essere di alunni, personale docente e non docente nell'intero edificio, della potenzialità della caldaia installata nell'edificio e delle informazioni raccolte presso l'Istituto, risulta che, con oltre 100 persone contemporaneamente presenti è necessario il Certificato di prevenzione incendi (D.M. 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi). Al di sotto delle 100 persone contemporaneamente presenti non risulta necessario il C.P.I.

ma si dovrà comunque rispettare quanto stabilito dal D.M. 26 agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica» ai punti 11 «Norme di sicurezza per le scuole di tipo 0» e 13 «Norme transitorie nei termini e nei tempi previsti dalla Legge».

I pericoli precedentemente indicati sono stati notevolmente ridotti anche attraverso l'adozione di misure preventive di tipo tecnico e procedurale:

- Impianti elettrici e di messa a terra a norma secondo la L. 46/90 o la L. 37/08;
- Attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche collegate a terra;
- Estintori a polvere e CO2 ed idranti ubicati in modo da consentire un rapido intervento in tutte le aree coprendo un percorso non superiore a 30 m per il loro raggiungimento come previsto dal D.M. 10/03/98;
- Compartimentazione dei locali a maggiore rischio di incendio (laboratori, archivi, biblioteche, depositi) e dei percorsi di esodo attraverso strutture REI;
- Dotazione di rilevatori di fumo nei locali a maggiore rischio di incendio;
- Predisposizione di un piano di evacuazione.

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO D'INCENDIO

Si rimanda alla sezione 4 per la classificazione di ogni singola unità operativa.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA

La valutazione della congruità delle misure di sicurezza, finalizzate alla riduzione dei rischi di incendio, fino a qui adottate dall'attività è stata condotta da parte dei VV.FF. sulla base dei dati progettuali presentati dall'Ente Comunale. A seguito di sopralluogo, i VV.FF. provvederanno a rilasciare il C.P.I.

GESTIONE DELL'EMERGENZA PIANO DI EMERGENZA

Per il plesso in oggetto sono state predisposte delle procedure scritte per la gestione delle emergenze ed è stato redatto un piano di emergenza ed evacuazione (punto 5 del D.M. 26 agosto 1992 e art. 5 del D.M. 10 marzo 1998), riportante procedure di gestione, incarichi degli addetti, procedure e incaricati all'assistenza degli alunni disabili.

Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio, sarà necessario avvisare immediatamente gli addetti della squadra antincendio. In caso di pericolo grave e immediato o a seguito dell'ordine impartito dagli addetti alla gestione delle emergenze, ogni lavoratore dovrà abbandonare nel più breve tempo possibile il luogo di lavoro e raggiungere il luogo sicuro, secondo quanto previsto dalle procedure di evacuazione.

NOMINA E FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

Il dirigente, in relazione alle dimensioni ed ai rischi, deve designare, per ogni plesso, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza.

I lavoratori designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Se si tratta di motivi sanitari, questi verranno confermati dal medico competente.

La formazione degli addetti alla Squadra Antincendio dovrà pertanto essere ai sensi del DM 10/03/98; per i plessi in cui il numero di persone presenti risulta essere superiore a 300 unità, sussiste inoltre per gli operatori addetti l'obbligo di accertamento di idoneità (Allegato X, D.M. 10 marzo 1998).

ESERCITAZIONI ANTINCENDIO


Il datore di lavoro deve assicurare che almeno due volte nel corso dell'anno scolastico si effettuino delle esercitazioni antincendio per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento (punto 12 del D.M. 26 agosto 1992). L'esito di tali esercitazioni dovrà essere riportato in apposito verbale.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Incendio / esplosione	Presenza di materiali combustibili e/o infiammabili	3	2	6	Divieto di fumo: vigilanza addetti, cartellonistica specifica	DDL
			3	2	6	Divieto di utilizzo di fiamme libere Aerazione dei locali adibiti all'immagazzinamento dei prodotti chimici o di pulizia	DDL

		Presenza di sorgenti di innesco o fonti di calore	3	2	6	Misure specifiche di prevenzione relative agli impianti in genere (es.: manutenzione ordinaria agli impianti, controlli periodici al fine di accertarne l' idoneità nel tempo, ecc.)	EP
		Presenza di lavoratori di ditte esterne	3	2	6	Predisposizione e promozione di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi verso le ditte di servizi continuativi e occasionali (art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81).	DDL
		Controllo presidi antincendio	2	2	4	Controllo dei presidi antincendio da parte di ditte specializzate	EP
						Predisposizione di un apposito "Registro Antincendio"	DDL
		Inadeguatezza misure antincendio / carenza documentazione	2	2	4	Formazione supplementare addetti AI Pianificazione prove di evacuazione supplementari	DDL
		Accessibilità a presidi antincendio – presenza di materiale	1	2	2	Rimozione materiale Verifica quotidiana accessibilità a presidi antincendio Formazione e informazione	DDL

SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI

Titolo III Capo III D.Lgs. 81/08



Gli impianti elettrici non devono presentare parti nude in tensione, sono opportunamente sezionati per piano e dotati delle necessarie protezioni. Le prese e le Spine sono conformi alle Norme CEI.

Nonostante ciò non sono tuttavia da escludere i gravi rischi di elettrocuzione connessi alla sola presenza di impianti elettrici.

Il sistema di sicurezza prevede che per l' utilizzo di attrezzature elettriche siano utilizzati idonei cavi prolungatori, dotati di prese e spina accoppiabili tra di loro direttamente o tramite riduzioni.

Per ridurre a livelli minimi i rischi, il sistema di sicurezza prevede l'attuazione di una manutenzione periodica e programmata delle attrezzature da lavoro a funzionamento elettrico in genere, per le quali è richiesta la collaborazione dell'operatore limitatamente all'individuazione visiva di danneggiamenti o rotture di cavi elettrici, prese o altri componenti elettrici, con successiva segnalazione del problema riscontrato al proprio diretto responsabile.

I lavoratori devono sempre attenersi alla relativa procedura di sicurezza relativa alla riduzione del rischio elettrico e non eseguire per nessun motivo interventi di manutenzione per i quali non siano adeguatamente formati. È vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte di personale non autorizzato.

Nella sezione 4 del presente documento sono indicate le certificazioni di conformità alle Leggi 46/90 e/o 37/08 degli impianti conservate presso l'archivio dell'istituzione.

Sono inoltre indicate ulteriori tipologie di rischio specifico da elettrocuzione in particolare per quanto riguarda il corretto utilizzo delle apparecchiature elettriche, la congruità dell'impianto ecc.

Restano di competenza dell'ente proprietario gli adeguamenti degli impianti oltre alla periodica verifica dell'impianto di messa a terra come previsto dalle normative di riferimento.

Tale indicazione è valida anche per i dispositivi contro le scariche atmosferiche, ove installati, ed al loro periodico controllo. La non installazione di dispositivi contro le scariche atmosferiche va avvalorata da apposita dichiarazione di autoprotezione dell'edificio redatta da tecnico abilitato.

MACCHINE AUTOMATICHE DI DISTRIBUZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Nel caso siano installate, da parte di società esterne, delle macchine automatiche di alimenti e bevande:

- se non è necessario effettuare modifiche all'impianto elettrico l'installatore dovrà soltanto verificare che la presa utilizzata sia conforme all'assorbimento dell'apparecchio, ovviamente evitando ogni sorta di prolunga, presa multipla o ciabatta.

- se è necessaria una modifica all'impianto elettrico, dopo aver ottenuto autorizzazione dall'Ente proprietario al quale spetta la conformità generale dell'impianto elettrico dell'edificio, occorre che l'installatore, al termine delle opere elettriche richieste, produca regolare dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 per la nuova parte

di impianto.

Si dovrebbe inoltre, se possibile, evitare il posizionamento di tali macchine nei corridoi e, ove ciò non fosse possibile, resta in ogni caso indispensabile garantire uno spazio libero per l'esodo largo almeno 120 cm.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Elettrocuzione	Contatto diretto con parti in normalmente soggette a tensione	1	4	4	Realizzazione degli impianti elettrici conformi alle norme tecniche applicabili. Misure specifiche di manutenzione relative agli impianti in genere	EP
		Contatto indiretto con parti normalmente non in tensione, divenute pericolose in seguito a un guasto di isolamento	1	4	4	Manutenzione e controlli periodici delle attrezzature	EP
TUTTE	Elettrocuzione Incendio	Sovraccarico nella connessione di attrezzature attraverso l'impiego di derivazioni multiple.	1	4	4	Formazione e informazione dei lavoratori	DDL
TUTTE	Elettrocuzione Incendio	Presenza di macchine di distribuzione di alimenti e bevande	1	4	4	Richiedere alla ditta installatrice di verificare il corretto collegamento delle macchine Richiedere alla ditta installatrice dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08 per la nuova parte di impianto	DDL

ILLUMINAZIONE (NATURALE, ARTIFICIALE, D'EMERGENZA)



Le norme tecniche riportano le seguenti indicazioni :

- L'illuminamento, all'interno di uno stesso locale di lavoro, deve essere il più possibile uniforme, in modo che l'occhio dell'operatore non venga costretto a continui adattamenti alle diverse luminosità.
- Nelle aree di un locale di lavoro, che non sono sede del compito visivo, il valore medio dell'illuminamento non deve essere mai minore di un terzo del valore medio dell'illuminamento nella zona sede del compito visivo.

I valori di riferimento desunti dagli standard europei indicano un illuminamento medio per attività compatibili di 200 lux. Tale valore è tendenzialmente rispettato.

Il D.M. 26.08.92 prevede inoltre un illuminamento minimo di 5 lux sui percorsi di emergenza.

Si provvederà ad ulteriore approfondimento della valutazione del rischio alla misurazione a campione di alcune situazioni reali.

Verifiche periodiche

Come misura di carattere generale si ricorda che deve essere predisposto un programma di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di illuminazione. Il programma di manutenzione deve prevedere l'immediata sostituzione dei corpi illuminanti avariati, la verifica del corretto fissaggio al soffitto e la pulizia regolare degli stessi.

MAN.	FATTORE DI RISCHIO	DETTAGLIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Illuminazione naturale	Alterazioni visive dovute ad abbagliamenti da luce naturale e fastidiosi riflessi	1	3	3	Informazione dei lavoratori	DDL
		Illuminazione insufficiente	2	2	4	Manutenzione	EP
	Illuminazione artificiale	Ferimenti causati dal distacco di corpi illuminanti	1	4	4	Verifiche periodiche fissaggio corpi illuminanti	EP

	Illuminazione d'emergenza	Difficoltà di evacuazione in caso di emergenza dovuta al mancato funzionamento delle luci di emergenza	1	4	4	Verifica periodica / Manutenzione	EP
--	---------------------------	--	---	---	---	-----------------------------------	----

sezione 4

□ VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DI CIASCUNA UNITA' OPERATIVA



eurotre srl

4.1 STRESS LAVORO CORRELATO

ESITO SPECIFICO DELLA VALUTAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

I risultati ottenuti utilizzando le modalità di valutazione esposte nella Sezione 3 del presente documento, sono:

Valutazione del	Griglia	C.List A	C.List B	C.List C1	C.List C2	C.List C3	C.List C4	TOTALE	RISCHIO

Il risultato finale della rilevazione indica un livello di stress

basso: è sufficiente ripetere l'indagine dopo 2 aa.ss.

medio*: è necessario individuare e realizzare interventi correttivi mirati e ripetere la valutazione dopo un anno.

La specifica rilevazione indica inoltre un livello di stress:

basso medio alto per la tipologia di attività lavorativa dei docenti;

basso medio alto per la tipologia di attività lavorativa dei collaboratori scolastici;

basso medio alto per la tipologia di attività lavorativa del personale amministrativo.

*Allegare alla presente valutazione l'elenco dei possibili interventi correttivi sulla base delle problematiche rilevate con punteggio medio-alto in "Situazione mediocre o cattiva" nelle varie check list

4.3 UNITA' OPERATIVA 1 –SEDE



DESCRIZIONE DELL'UNITA' OPERATIVA

ENTE PROPRIETARIO: Provincia di Asti

DESTINAZIONE D'USO: Ufficio Scolastico Territoriale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO (D.M. 10.03.98 – All. IX):
Rischio d'Incendio MEDIO

ANNO DI COSTRUZIONE: precedente al 1975

DOCUMENTAZIONE:

	PRESENTE	NON PRESENTE	DA RINNOVARE
Certificato collaudo statico		X	
Certificato Prevenzione Incendi o SCIA		X	
Certificato agibilità		X	
Autorizzazione igienico-sanitaria		X	
Dichiarazione conformità impianti elettrici (L. 37/08 o L. 46/90)		X	
Copia denuncia/verifica impianto di messa a terra		X	
Certificazione in merito alla presenza/assenza di amianto		X	

PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

Il piano di emergenza e evacuazione è, aggiornato e verificato con puntualità.
 Accanto alle tavole sono sistemate le indicazioni sulle norme di comportamento da seguire in caso di emergenza. Ogni anno viene verificato e aggiornato l'organigramma degli addetti oltre all'organizzazione interna.

SPAZI COLLETTIVI AD USO LAVORATIVO - DIMENSIONE E COMFORT

Uffici

altezza:	conforme
ubicazione:	conforme
salubrità e ricambio d'aria:	corretto
illuminazione:	sufficiente
abbagliamento:	controllato
pavimentazione:	conforme
superficie minima per lavoratore:	rispettata
volume minimo per lavoratore:	rispettato

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELL'UNITA' OPERATIVA

- Integrazione complessiva dell'impianto elettrico per generale carenza di prese e per poter evitare l'uso di prolunghe, ciabatte o prese multiple.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Elettrocuzione		2	4	8		EP

- Eliminazione degli elettrodomestici non marcati CE

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Elettrocuzione		2	4	8		DDL

- Promuovere la redazione di un piano di emergenza coordinato fra tutte le attività presenti nell'edificio.
- Garantire una adeguata superficie aerante per tutti i locali, al momento inferiore a 1/8.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Incendio, adeguamento alle norme Barriere architettoniche		1	4	4	Manutenzione, messa a norma	EP

- Generale smaltimento del materiale in disuso.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Incendio, adeguamento alle norme Barriere architettoniche		1	4	4	Manutenzione, messa a norma	DDL

- Verifica della stabilità dei controsoffitti dell'intero edificio.
- Verifica della stabilità dei sopraluce delle porte.
- Sostituzione dei vetri non antisfondamento ad altezza inferiore al metro, ad esempio nelle scale.
- Segnalare le parti apribili/fisse delle vetrate a tutta altezza.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Inciampi, urti cadute, tagli, abrasioni, bruciature		3	1	3	Manutenzione	EP

- Rimozione e/o sostituzione delle scale portatili non conformi.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Inciampi, urti cadute, tagli, abrasioni, bruciate	3	1	3	Manutenzione	DDL

- Chiusura permanente dei depositi di materiale per le pulizie.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Intossicazione	2	2	4	Procedure interne	DDL

- Condurre opportuni accertamenti o fornire indicazioni scritte in merito alla presenza / assenza di amianto nella struttura / nei pavimenti in linoleum
- Verificare l'eventuale presenza di materiale isolante all'interno dei controsoffitti e provvedere ai necessari controlli al fine di escluderne la pericolosità

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Amianto e altre fibre vetrose	1	4	4		EP

PRIORITA' INDIVIDUATE

- Promuovere la redazione di un piano di emergenza coordinato fra tutte le attività presenti nell'edificio.
- Garantire una adeguata superficie aerante per tutti i locali, al momento inferiore a 1/8.
- Sostituzione dei vetri non antisfondamento ad altezza inferiore al metro, ad esempio nelle scale.

Il presente documento si compone di n°4 sezioni.

Unitamente ad esso andranno conservate le planimetrie degli edifici, il registro degli infortuni, le documentazioni e certificazioni che sono attualmente in possesso della scuola e tutti documenti che gli Uffici competenti inoltreranno, sia in funzione delle richieste già espresse da parte del Datore di Lavoro e del responsabile interno della sicurezza, sia delle richieste future.

Il Datore di lavoro

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il Medico competente

Asti,

Per presa visione :

Il Rappresentante dei lavoratori

Asti,